

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 44

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 12 agosto 1993)

### INDICE

- |   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| BENVENUTI ed altri: sui provvedimenti da adottare in merito alla gravissima violazione dei confini internazionali da parte delle forze regolari del Governo di Teheran (4-03371) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) | Pag. 1417 | <i>coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</i>   | Pag. 1425 |
| BOFFARDI: sull'opportunità di avviare un'inchiesta per verificare la sussistenza di responsabilità conseguenti alla morte del soldato Luigi Lucatelli (4-02064) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i> )   | 1418      | COMPAGNA ed altri: sulla custodia cautelare (4-03628) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )   | 1428      |
| sulle misure da adottare per la salvaguardia del patrimonio naturale del promontorio della Caprazoppa (Savona) (4-02258) (risp. SPINI, <i>ministro dell'ambiente</i> )  | 1421      | DANIELI: sulle misure da adottare al fine di permettere la permanenza a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) della rassegna fieristica denominata «Marmomacchine» (4-02649) (risp. SAVONA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) | 1432      |
| BORRONI: sul mancato risarcimento dei danni provocati all'abitazione del signor Fernando Bianchi dalla caduta di un velivolo del III stormo (4-02280) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i> )   | 1423      | DE PAOLI: sul comportamento tenuto dall'ambasciatore italiano a Zagabria, dottor Cilento, in merito alla missione umanitaria in Croazia del club Agorà di Torino (4-03030) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )           | 1434      |
| CARLOTTO: sulle disposizioni attuative del regolamento CEE n. 1765/92, riguardante i sementativi (4-02633) (risp. DIANA, <i>ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</i> )  | 1424      | DUJANY: sul trasferimento dei beni, non più destinati alla difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale, situati nella regione Valle d'Aosta, al Ministero delle finanze (4-02290) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i> )                       | 1435      |
| CARLOTTO, RABINO: sul contributo dell'agricoltura italiana al contenimento dell'inflazione (4-02662) (risp. DIANA, <i>ministro per il</i>   |           | GIANOTTI: sull'opportunità di correggere il decreto legislativo relativo al pubblico impiego in modo da conferire all'ISVAP lo stato previsto dalla legge istitutiva e dal ruolo specifico  |           |

dell'istituto (4-02330) (risp. SAVONA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	Pag. 1436	sione per la Eva airways del diritto di scalo in Italia (4-03527) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 1449
GIBERTONI: sui contributi integrativi alla coltura della soia per la campagna 1991-1992 (4-02976) (risp. DIANA, <i>ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</i> )	1437	sull'insediamento palafitticolo scoperto durante i lavori di scavo per la posa del metanodotto SNAM in località Pratini dell'Argin Traverso, nel territorio del comune di Collesalveti (Livorno) (4-03673) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	1450
sulle procedure di liquidazione della Federconsorzi (4-03069) (risp. DIANA, <i>ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</i> )	1438	MOLINARI ed altri: per l'immediata revoca della convenzione tra la Fraternità di misericordia della consolazione di Mascalcucia (Catania) e il Ministero della difesa per l'accogliamento di obiettori di coscienza in servizio civile (4-01152) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i> )	1452
GIOLLO: sull'azienda Cavirinvest di Bagnoli di Sopra (Padova) (4-00114) (risp. SAVONA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	1439	PARISI Vittorio: per un intervento volto a salvaguardare i diritti umani e civili della comunità Bahà'i (4-03654) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	1454
GUGLIERI: sulla mancata emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 34 della legge n. 169 del 1992, riguardante la denominazione degli oli di oliva vergini ed extravergini (4-03005) (risp. DIANA, <i>ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</i> )	1441	PELELLA: sulla mancata concessione della dispensa dal servizio militare al signor Roberto Spedaliere (4-02365) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i> )	1456
LORETO: sull'opportunità di disporre accertamenti per verificare la fondatezza delle accuse contenute nell'esposto inviato da «militari del reparto servizi del policlinico di Milano» al Capo di Stato maggiore della difesa, al Capo di Stato maggiore dell'esercito e a parlamentari (4-02766) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i> )	1442	PERIN: sull'opportunità di adeguare la legislazione vinicola italiana a quella di altri paesi europei (4-01410) (risp. DIANA, <i>ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</i> )	1456
LORETO ed altri: sulla presenza di 10 velivoli da combattimento dell'Aeronautica militare ad Al Dhafra negli Emirati arabi uniti (4-02028) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i> )	1444	PERIN ed altri: sulla richiesta da parte della SNAM di congruagli del prezzo del metano con effetto retroattivo (4-01656) (risp. SAVONA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	1458
LUONGO, PELELLA: sul finanziamento della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli (4-02904) (risp. SAVONA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	1446	PICCOLO: sulla mancata emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, del regolamento di esecuzione della legge n. 112 del 1991, concernente il commercio su aree pubbliche (4-03259) (risp. SAVONA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	1460
MANIERI: sulle misure da adottare nei confronti della Poliresine srl di Galatina (Lecce) (4-02200) (risp. SAVONA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	1447	PREIONI: per sapere se sia possibile estendere alle imprese dell'Alto novarese il beneficio dell'esenzione dal «sovrapprezzo termico» sulla somministrazione di energia elettrica (4-02234) (risp. SAVONA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	1461
per la salvaguardia del patrimonio librario della biblioteca comunale «Achille Vergari» di Nardò (Lecce) (4-03660) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	1448		
MOLINARI: sulle iniziative prese da un deputato della Repubblica per ottenere la conces-			

12 AGOSTO 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 44

<p>RABINO: sulle colture di soia e di girasole (4-01436) (risp. DIANA, <i>ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</i>) Pag. 1462</p>	<p>nell'episodio «Carra» (4-02627) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i>) Pag. 1466</p>
<p>SERENA: sull'acquisto da parte della Serbia di batterie di scud-B (4-03060) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i>) 1463</p>	<p>TABLADINI: sul professor Gianfranco Merli, segretario generale dell'Autorità dell'Adriatico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (4-03078) (risp. PALADIN, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i>) 1467</p>
<p>sulla foiba «Bus de la lum» di Pian del Consiglio (4-03147) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i>) 1464</p>	<p>ZILLI, GIBERTONI: sull'istituzione di «quote» sui seminativi (4-02751) (risp. DIANA, <i>ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</i>) 1469</p>
<p>STEFÀNO: per un intervento volto a reintegrare nella precedente mansione i militari coinvolti</p>	



**BENVENUTI, BRATINA, MIGONE, PIERANI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che in aperta violazione della risoluzione n. 598 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella mattina del 25 maggio 1993 alle ore 5,55 (ora locale), forze regolari del Governo di Teheran hanno compiuto un attacco aereo ai danni del presidio di Ashraf dell'Esercito di liberazione nazionale dell'Iran, situato a nord-est di Baghdad, 90 chilometri in territorio iracheno;

che analogo attacco è stato portato alle ore 6,15 in un altro presidio presso la città di Jalula (Iraq orientale);

che il pronto intervento della contraerea dei presidi ha messo in fuga i caccia attaccanti; purtroppo, non sono da escludersi danni materiali e vittime tra la popolazione civile dei villaggi circostanti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro degli affari esteri ed il Governo intendano assumere in relazione a questa gravissima violazione dei confini internazionali;

se non ritengano di farsi promotori presso le sedi internazionali, a cominciare dall'ONU, di azioni non solo di condanna ma anche, e soprattutto, tese a scongiurare pericolose strategie di riarmo che rischiano di rigettare un'area, già così martoriata, negli orrori della guerra.

(4-03371)

(8 giugno 1993)

**RISPOSTA.** - L'Italia, al pari degli altri *partner* comunitari, ha registrato con estrema preoccupazione quanto è avvenuto al confine tra l'Iraq e l'Iran nelle scorse settimane, da ultimo con incursioni aeree contro basi di oppositori in territorio iracheno.

Il Governo italiano ribadisce il proprio attaccamento al rispetto del principio dell'integrità territoriale di tutti gli Stati e delle frontiere internazionalmente riconosciute.

L'area del Golfo è stata caratterizzata nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di violazioni dei principi fondamentali della convivenza internazionale, che hanno causato innumerevoli vittime e sofferenze per le popolazioni. Come è noto, l'Italia si è costantemente adoperata, tanto al tempo della guerra fra Iran ed Iraq quanto a seguito dell'invasione irachena del Kuwait, per il ristabilimento dei principi che erano stati violati.

Si continua a seguire con grande attenzione gli sviluppi nell'area, auspicando che i preoccupanti segnali raccolti nelle ultime settimane restino episodi isolati e che finisca per prevalere il senso di responsabilità e di consapevolezza di quelle che sono le fondamentali regole internazionali.

Quanto al processo di riarmo dell'Iran, va sottolineato che nessuna autorizzazione all'esportazione di materiale d'armamento dall'Italia è stata concessa verso l'Iran, nè nel 1992 nè nell'anno in corso. L'accertamento effettuato quest'anno a Ginevra da parte della Commissione dell'ONU sui diritti umani, dell'avvenuta violazione degli stessi diritti da parte dell'Iran, vieterebbe del resto qualsiasi esportazione di materiale d'armamento verso quel paese, in applicazione della legge n. 185 del 1990, articolo 1, paragrafo 6, lettera d).

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
GIACOVAZZO

(30 luglio 1993)

**BOFFARDI.** - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il giorno 18 luglio 1991 in Biscaccia (Avellino) decedeva in un incidente stradale sull'autostrada Napoli-Bari, durante il rientro al corpo dopo una licenza, il soldato di leva Lucatelli Luigi, in forza al battaglione «San Marco» presso l'isola Pedagni di Brindisi;

che il giovane, che aveva accusato malesseri di varia natura fin dall'arruolamento, dato che non aveva ottenuto una visita medica al reparto, si era sottoposto, durante una licenza, ad accertamenti privati, durante i quali il dottor Salvatore Ruocco, internista, diagnosticava «crisi derivanti da tachicardia in soggetto con sospetto prolasso della valvola mitrale» ed il professor Carmine Sinisi, docente in psichiatria, diagnosticava una «nevrosi depressiva ansiosa con manifestazioni depressive e stati d'ansia, inappetenza, astenia, insonnia e somatizzazioni»;

che, rientrato al corpo, fu tempestivamente ricoverato presso l'infermeria autonoma della Marina militare di Napoli, che lo inviava all'ospedale militare di Caserta, il 7 giugno 1991, il cui ambulatorio di neuropsichiatria confermava sostanzialmente la diagnosi dei medici civili e concedeva 15 giorni di convalescenza;

che, in data 26 giugno 1991, il professor Sinisi visitava nuovamente il Lucatelli Luigi, confermando la diagnosi precedentemente effettuata;

che per questo, al rientro al corpo, Lucatelli chiedeva di essere nuovamente sottoposto ad accertamenti sanitari, ottenendo di essere inviato all'ospedale militare di Taranto, il cui capo reparto neurologia e capo servizio psichiatria ed igiene mentale, capitano di corvetta (MD) Armando Piccinni, omettendo qualsiasi accertamento, a quanto testimoniano i genitori del militare, riteneva che il giovane simulasse lo stato patologico e lo dichiarava addirittura idoneo al servizio;

che per questo motivo Lucatelli fu nuovamente inviato al corpo, dal quale ripartiva sempre in auto per raggiungere la propria casa con una frequenza ed un modo frenetico, per poter rientrare il più rapidamente possibile alla propria abitazione dove poteva trovare il necessario conforto al grave *stress* psicologico cui era sottoposto;

che in uno di questi viaggi si produsse l'incidente mortale sopra citato, facilmente ascrivibile al precario stato psicofisico del soldato

Lucatelli, che era costretto a lunghi e continui viaggi di «evasione» da una condizione di servizio che non era adatto a sopportare;

che il 22 agosto 1991 il direttore dell'ospedale militare di Taranto, con lettera inviata alla madre del militare deceduto, si prodigava di affermare: «...per quanto inutile e beffarda possa ora sembrare questa nota confermiamo che nella visita al suo ragazzo il nostro psichiatra concordò in pieno con la diagnosi formulata dallo specialista da lei consultato privatamente...»;

che la sopra citata lettera farebbe intravedere il tentativo dell'ospedale militare di Taranto di mascherare, *a posteriori*, la grave omissione del dovere d'ufficio del capitano di corvetta (MD) Armando Piccinni, che si è rivelata fatale per il soldato Lucatelli;

che la famiglia Lucatelli ha presentato, attraverso legale di fiducia, denuncia alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi ed alla procura militare di Bari,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover accertare e rendere note le effettive responsabilità del capitano di corvetta (MD) Armando Piccinni, in merito alla dichiarazione di idoneità del soldato Lucatelli Luigi;

se non ritenga di dover avviare una inchiesta interna riguardo al funzionamento dell'ospedale militare di Taranto, per verificare la sussistenza di responsabilità conseguenti alla morte del soldato Lucatelli, ed eventualmente disporre l'opportuna denuncia alla magistratura militare.

(4-02064)

(14 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Il marinaio in servizio di leva Luigi Lucatelli, reclutato a La Spezia il 23 gennaio 1991 e successivamente assegnato quale fuciliere di Marina (FCM) al battaglione San Marco (Brindisi), ha richiesto, una prima volta, nel giugno 1991 di essere sottoposto a controllo sanitario presso Marinferm Napoli (presentazione diretta dell'interessato all'Ente) per disturbi neurodistonici vari, ivi riconosciuti di tipo preminentemente ansioso e di significato contingente (generico riferimento anamnastico a particolari preoccupazioni personali-familiari).

La stessa Marinferm Napoli, previo ricovero breve in osservazione (dal 9 giugno al 12 giugno 1991), lo dimetteva, quindi, con diagnosi di «stato ansioso-depressivo reattivo» con provvedimento medico legale di giorni 15 di licenza per convalescenza.

Rientrato al Corpo al termine di tale periodo, il Lucatelli è stato avviato dal Comando, per il tramite di Marinferm Brindisi, all'organo sanitario territoriale (Marispe dal Taranto) per una visita di controllo. Quindi, dopo breve osservazione (dal 1° al 2 luglio 1991) veniva dimesso con diagnosi di «pregresse note di ansia reattiva» e con giudizio medico-legale di idoneo al Corpo, avendo il riscontro clinico-

specialistico dato esito negativo per turbe psicopatologiche di rilievo in atto (unica obiettività rilevata: «scarsa capacità di adattamento e a relazionare»).

Successivamente, per l'asserita ricomparsa dei disturbi già accusati, in data 11 luglio 1991 veniva nuovamente ricoverato a Marispedal Taranto con diagnosi di «note di ansia reattiva»; il giorno successivo (12 luglio 1991) veniva dimesso dallo stesso nosocomio con la diagnosi di «note d'ansia a grado non invalidante» e conferma del precedente giudizio medico-legale di idoneità al servizio nella Marina militare; questa volta, però, con proposta di declassamento dalla categoria di «fuciliere»; provvedimento cautelativo che risulta essere stato «serenamente» accolto come rispondente al proprio caso anche dall'interessato in sede di colloquio psichiatrico.

Sei giorni dopo il suo rientro al Corpo, avveniva il mortale incidente stradale di cui all'interrogazione.

I relativi aspetti dinamici ed effetti traumatici, quali desumibili dalla scarsa documentazione al riguardo pervenuta (in particolare gli elementi tratti dal referto necroscopico) non sembrano offrire una seria ipotesi deterministica della morte, diversa da quelle più comunemente verificatesi nella infortunistica cui appartiene il caso in esame (la morte dovuta all'incidente e non l'incidente dovuto alla morte).

In particolare, i dati sulle circostanze dell'infortunio (uscita di strada in assenza di testimoni oculari) e delle varie lesioni (interessanti anche la regione occipito-parietale), quali sono state osservate sul cadavere del Lucatelli in sede di esame necroscopico, non sembrano di per sé offrire sufficiente sostegno alle illazioni patogenetiche «frettolosamente» espresse dal medico necroscopo, pur in difetto di autopsia (negata dai familiari): la presunzione cioè dell'eventualità, statisticamente più remota, di un ipotetico *ictus* cardiaco o cerebrale che possa aver colpito il Lucatelli subito prima dell'incidente, determinando la perdita di controllo dell'autovettura e la conseguente dinamica traumatica.

Quanto sopra riportato induce alle seguenti considerazioni:

1) la patologia accertata in sede di ricovero era di tipo ansioso, verosimilmente reattiva a contingenti problematiche personali del soggetto e sostanzialmente analoga a quella formulata dal sanitario di parte, specialista in neuropsichiatria;

2) tale modesta patologia, peraltro di frequente riscontro nei militari di leva, è stata correttamente inquadrata nelle varie occasioni di controllo ospedaliero ed infine adeguatamente valutata dall'ufficiale medico psichiatra di Marispedal Taranto che ha adottato un provvedimento medico-legale di declassamento che, oltre ad essere commisurato alla diagnosi, è stato accettato e sottoscritto dall'interessato, come si evince dal relativo foglio di proposta a rassegna;

3) l'esame psichico, quale risulta riportato nella cartella sanitaria relativa al ricovero dell'11 luglio 1991, anche se conciso, rappresenta la sintesi di un colloquio che non può essersi certamente svolto con la frettolosità e superficialità prospettate dal padre del Lucatelli, ma configura un soddisfacente incontro terapeuta-paziente come dimo-



strato dalla riconosciuta serenità del militare e dalla sottoscrizione di accettazione da parte del medesimo del provvedimento medico-legale adottato;

4) dai ripetuti controlli clinici, cui, come militare, il Lucatelli è stato sottoposto, sia in fase di reclutamento che in tutto il successivo periodo di servizio, non è mai risultato alcun dato oggettivo attribuibile a patologia aggiuntiva a carico dei vari organi e apparati in qualche modo correlabile alle illazioni patogenetiche avanzate dal medico necroscopo dell'ospedale di Bisaccia, in sede di ispezione del cadavere.

In merito a tali illazioni, che allo stato degli atti debbono comunque ritenersi non suffragate da adeguato riscontro obiettivo (mancata autopsia), va anche rimarcato che il Lucatelli in sede di reclutamento, per poter essere assegnato alla categoria di fuciliere di Marina, aveva dovuto superare la prescritta visita cardiologica, completa di esame elettrocardiografico, basale e da sforzo, dimostrativa di una perfetta funzionalità cardiovascolare.

Inoltre, dai successivi controlli medici, effettuati al Corpo o presso Marinferm-Marispedal, non erano mai emersi aspetti di compromissione di questo requisito fisico, nè sintomi ascrivibili a patologie vascolari di tipo distrettuale.

Pertanto, allo stato degli atti non si ravvisano irregolarità nelle procedure seguite dai sanitari militari che hanno gestito le varie fasi dell'iter medico-legale riguardante il militare deceduto.

Il Ministro della difesa  
FABBRI

(4 agosto 1993)

BOFFARDI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il suggestivo promontorio della Caprazoppa che si prolunga nelle meravigliose Rocche dell'Orera, oltre a proteggere Finale Ligure (Savona) dai venti occidentali, presenta caratteristiche di eccezionale interesse naturalistico;

che la pregiata vegetazione della Caprazoppa, degradata per effetto dei numerosi incendi boschivi del passato, comprende ancora uno splendido campionario di rarità floristiche (*Convolvulus Sabatius*, *Iris Chamaeris*, *Lavatera Maritima*) ed endemismi (*Campanula Isophilla* e *Campa Sabatia*), piante uniche al mondo adattate alla severità dell'ambiente mediterraneo;

che l'interesse faunistico è dovuto alla presenza della rarissima *Lacerta Lepida*, il più grande e vistoso sauro italiano;

che di notevole interesse scientifico è la presenza nella zona di una delle grotte più importanti d'Italia, quella delle «Arene candide», esplorata nel 1864 dal famoso ricercatore Arturo Issel;

che purtroppo quest'area così preziosa, inclusa tra quelle elencate nella legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, intitolata appunto «Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria», è oggi seriamente compromessa a

causa della frenetica e distruttiva attività estrattiva di alcune cave come la «cava Ghigliazza» che stanno letteralmente distruggendo l'intero promontorio;

che, nonostante i vincoli esistenti previsti dal famoso «decreto Galasso» e quelli del più recente piano paesaggistico, appare assai grave e imperdonabile il disinteresse da parte degli organi preposti alla sua tutela,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Ministro intenda adottare per salvaguardare quanto resta di questo patrimonio naturale e quali prospettive si offrano alla realizzazione del Parco del Finalese di cui da tempo si parla.

(4-02258)

(8 febbraio 1993)

RISPOSTA. - In relazione alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole interrogante per l'eventuale danno che l'attività estrattiva svolta dalla ditta Ghigliazza potrebbe arrecare al peculiare patrimonio naturalistico del promontorio della Caprazoppa, si riferisce qui di seguito quanto precisato dalla regione Liguria, dalla prefettura e dalla provincia di Savona interessate, al riguardo, da questo Ministero.

L'intero promontorio della Caprazoppa in comune di Finale Ligure è soggetto a vincolo paesistico-ambientale *ex* legge n. 1497 del 1939, con delibera della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Savona del 26 aprile 1974 e con successivo decreto del presidente della giunta regionale del 29 marzo 1984, n. 364.

In data 17 maggio 1984 la giunta regionale, con delibera n. 2843, ha rilasciato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività della cava «Arene Candide» alla società Fratelli Ghigliazza. Tale delibera, comprensiva del parere dell'ufficio beni ambientali n. 4281 del 15 ottobre 1982, detta precise prescrizioni alla società richiedente, sulla base del piano di coltivazione autorizzato. Le citate prescrizioni, da attuarsi sia durante la fase di coltivazione che al termine dell'attività estrattiva, sono volte ad un graduale ripristino delle qualità ambientali del sito.

Successivamente, in data 17 ottobre 1990, la società Fratelli Ghigliazza ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica del piano di coltivazione predetto: tale domanda, esaminata nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dalla giunta regionale in data 8 agosto 1990, è stata ritenuta inammissibile, poichè le opere oggetto di variante, ricadendo in zona «CE» (di conservazione) e «TRZ» (di trasformazione) del Piano territoriale di coordinamento paesistico, sarebbero state in contrasto con le relative norme di applicazione.

La provincia di Savona ha precisato che dal 1986 al 1992 la ditta in questione è stata oggetto di una sistematica attività di controllo, attraverso periodici sopralluoghi, con particolare attenzione all'entità e alla natura delle emissioni in atmosfera *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Di tale attività è stato inviato in data 14 settembre 1992 un dettagliato rapporto informativo al Servizio tutela ambientale della regione Liguria per gli adempimenti di competenza.

Nell'anno in corso è stato effettuato un sopralluogo in data 3 marzo durante il quale sono stati appurati inconvenienti tecnici all'impianto di produzione della calce dovuti principalmente ad interruzioni dell'erogazione di energia elettrica, all'umidità del combustibile ed al dosaggio dello stesso con conseguente insufficiente combustione che ha generato una notevole polverosità dei fumi.

È da segnalare inoltre che le emissioni in atmosfera della ditta Ghigliazza sono state inserite in un programma di campionamento che verrà effettuato dal laboratorio chimico della USL del savonese per un costante e preciso controllo delle sostanze inquinanti.

Premesso che l'autorizzazione alla ditta Ghigliazza per l'avvio dell'attività estrattiva è stata rilasciata molto prima dell'istituzione stessa del Ministero dell'ambiente (17 maggio 1984) e che non si è verificata a tutt'oggi alcuna circostanza che potesse dare impulso alle funzioni di controllo attribuite dalla legge istitutiva n. 349 del 1986 a questo Ministero in materia di cave (già svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali), non si ravvisano allo stato motivi di intervento. Si assicura, comunque, che qualora si dovessero verificare circostanze pregiudizievoli per l'equilibrio ambientale, questo Ministero adotterà le opportune iniziative di competenza per la salvaguardia del sito.

La provincia di Savona ha infine precisato che la regione Liguria, nel disegno di legge in corso di stesura per l'adeguamento della legislazione regionale alla legge n. 394 del 1991, ha previsto l'istituzione del Parco del Finale.

*Il Ministro dell'ambiente*  
SPINI

(9 agosto 1993)

**BORRONI.** - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il giorno 4 febbraio 1992 in località Pradelle di Gazzo Veronese (Verona) un velivolo del III stormo è precipitato sulla casa del signor Fernando Bianchi;

che nell'incidente l'abitazione ha subito notevoli danni;

che la pratica per la richiesta di risarcimento è già stata inoltrata agli enti competenti;

che tali danni sono stati valutati dal 103° distaccamento demanio di Villafranca in data 10 aprile 1992;

che il proprietario si trova nell'assoluta necessità di disporre del risarcimento per provvedere ai lavori di rifacimento e sistemazione della abitazione;

che in data 9 febbraio 1993 il Senato ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate»,

l'interrogante chiede di sapere i motivi per i quali ancora non si sia adempiuto al risarcimento dei danni provocati.

(4-02280)

(9 febbraio 1993)

RISPOSTA. - In relazione all'incidente di volo avvenuto in località Pradelle di Grasso Veronese (Verona) il 4 febbraio 1992, questa amministrazione, in conformità del parere reso dall'Avvocatura distretturale dello Stato di Venezia, ha formulato l'offerta transattiva al signor Ferdinando Bianchi, ai fini del risarcimento dei danni arrecati all'abitazione di sua proprietà.

In caso di accettazione da parte dell'interessato, si procederà alla stipula del contratto di transazione e, quindi, dopo la relativa approvazione nei modi di legge, alla liquidazione della somma concordata.

Quanto ai benefici economici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511 (reiterato con decreto-legge 2 marzo 1993, n. 46, e con decreto-legge 28 giugno 1993, n. 210), si fa presente che gli stessi sono previsti solo a favore di coloro che hanno subito danni fisici permanenti (ovvero, in caso di decesso, a favore dei loro aventi causa). Pertanto, tali benefici non possono essere corrisposti a chi abbia subito esclusivamente danni materiali, come nel caso di specie.

*Il Ministro della difesa*

FABBRI

(4 agosto 1993)

---

CARLOTTO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che con circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 29 ottobre 1992 n.D/1663 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266, supplemento ordinario dell'11 novembre 1992, sono state impartite disposizioni attuative del regolamento CEE n. 1765/92 riguardante i seminativi;

che, in particolare, è stato definito un piano di regionalizzazione e, per quanto riguarda la provincia di Cuneo, suddivide il territorio in alcune zone, in ognuna delle quali è stata definita una resa cerealicola;

che nella suddetta suddivisione non è stato tenuto conto nè della situazione reale del territorio nè della classificazione già operante ai fini dell'applicazione di altre disposizioni e prevista da apposita deliberazione del consiglio regionale del Piemonte del 12 maggio 1985, n. 826-6658;

che dalla situazione suesposta ne deriva che i coltivatori operanti nei comuni di Alba, Bagnolo, Barbaresco, Barge, Bastia Mondovì, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castagnito, Ceresole d'Alba, Ceva, Clavesana, Costigliole, Dogliani, Envie, Farigliano, Govone, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Manta, Monchiero, Mondovì, Montà, Montaldo Roero, Monticello d'Alba, Neive, Niella Tanaro, Novello, Peveragno, Pianfei, Roddi, Sanfrè, San Vittoria d'Alba, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Verduno, Verzuolo, Villanova Mondovì corrispondono i contributi dei contribuenti agricoli unificati (CAU) in base alle tariffe previste per le zone di pianura non fruiscono di alcuna agevolazione prevista per le zone di montagna o di collina ed in base alle tabelle

allegate alla circolare ministeriale dianzi citata ricevono gli aiuti compensativi per i seminativi previsti per le zone di collina o di montagna;

che tutto ciò è profondamente iniquo, ponendo altresì in diverso trattamento aziende agricole talvolta confinanti, aventi caratteristiche simili,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere questa disparità.

(4-02633)

(9 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il piano di regionalizzazione concernente la determinazione degli importi di compensazione è stato formulato secondo le disposizioni comunitarie, adottando cioè le rese medie unitarie ufficializzate dall'Istituto nazionale di statistica per il quinquennio 1986-91 e comunicate all'Ufficio statistico comunitario (Eurostat).

La suddivisione delle province in zone di pianura, di collina e di montagna, all'interno delle quali sono stati individuati i comuni di rispettiva appartenenza, è quella ufficiale adottata dall'Istat per determinare le «regioni» omogenee da prendere a ase per la rilevazione dei dati statistici relativi alle superfici e alle produzioni agricole.

L'assunzione, in tale contesto, di altri parametri di riferimento, quali ad esempio la suddivisione del territorio in funzione dell'entità delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, non risulta giuridicamente proponibile, atteso che la regolamentazione comunitaria considera valide, a tal fine, le sole rilevazioni statistiche storiche ufficializzate in passato dall'Istat con le metodiche sopra ricordate.

Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero non ha trascurato di intervenire presso l'Istat al fine di verificare l'attendibilità dei criteri a suo tempo seguiti per la determinazione delle rese unitarie, alla luce dei risultati forniti da recenti rilevazioni statistiche (censuarie e campionarie) effettuate direttamente sulle aziende agricole, nel rispetto dei programmi e degli schemi concordati in campo comunitario.

L'Istituto ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso, ma l'eventuale revisione del piano di regionalizzazione è subordinata all'esito positivo dell'iniziativa a livello comunitario.

*Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

DIANA

(12 agosto 1993)

---

CARLOTTO, RABINO. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che se gli interroganti sono correttamente informati, nel periodo 1984-1992, per effetto del sistema agrimonetario in vigore, l'agricoltura italiana, subendo una forte contrazione dei prezzi reali dei prodotti, ha

sopportato il maggior peso dell'inflazione contribuendo sensibilmente al contenimento dei costi delle materie prime nel settore alimentare;

che, a parere degli scriventi, per i prodotti zootecnici, per effetto del meccanismo dei montanti compensativi, sono avvenute in modo speculativo importazioni di grandi quantità di prodotti provenienti dall'Est europeo attraverso la Germania;

che, nonostante ciò, i prezzi al dettaglio sono aumentati notevolmente;

che è cresciuto il divario fra il prezzo al produttore ed al consumatore;

che parecchie aziende agricole, soprattutto allevamenti di dimensioni medio-piccole, hanno dovuto chiudere le loro attività per insufficiente reddito (nel solo Piemonte in un decennio sono stati chiusi il 12 per cento degli allevamenti);

che l'Italia si appresta ad applicare i regolamenti CEE di riforma della politica agricola che prevedono un calo delle protezioni e, quindi, dei prezzi dei prodotti;

che ciò provocherà l'ulteriore chiusura di altre aziende agricole con evidenti ripercussioni sulla bilancia dei pagamenti e sul fronte occupazionale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno precisare in modo ufficiale al Parlamento e, quindi, ad informazione dei cittadini:

1) quale sia stato negli anni 1984-92 il differenziale fra inflazione nel paese, adeguamento dei prezzi agricoli e prezzi dei prodotti alimentari al consumo;

2) quale sia stato, globalmente, nel periodo predetto il contributo dell'agricoltura italiana al contenimento dell'inflazione.

(4-02662)

(10 marzo 1993)

RISPOSTA. - Si rileva innanzitutto che nel periodo 1984-1992 la lira italiana ha goduto di un periodo di eccezionale stabilità.

In considerazione, inoltre, del sistema "switch-over", introdotto proprio nel 1984, il livello del tasso di conversione agricolo si è posto ampiamente al di sopra del valore reale nei mercati valutari.

Il sistema "switch-over" comporta, infatti, un meccanismo di rivalutazione artificiosa dell'ECU agricola, finalizzato ad evitare riduzioni dei prezzi espressi in marchi tedeschi.

Per effetto di tale meccanismo, i prezzi agricoli italiani sono stati dell'8,178 per cento superiori ai valori reali mediamente riscontrabili nello stesso periodo.

Non appare, pertanto, puntuale l'affermazione contenuta nell'interrogazione circa la contrazione dei prezzi reali dei prodotti agricoli per effetto del sistema agrimonetario.

Premesso quanto precede, appare opportuno, inoltre, precisare le motivazioni alla base dell'opposizione italiana al regime indicato.

In effetti:

a fronte di un vantaggio italiano dell'8,178 per cento, tale regime ha comportato un vantaggio per le monete fisse dell'11,239 per cento;

L'agricoltura italiana ha dovuto subire un congelamento, se non una riduzione, dei prezzi comunitari, in parte legato all'esaurirsi delle risorse finanziarie comunitarie, dirottate a coprire oneri di esportazioni non imputabili al nostro paese;

L'effetto inflattivo legato al particolare regime ha praticamente annullato i vantaggi di prezzo ad esso connessi.

Il Consiglio agricolo, in data 19 gennaio 1993, ha prorogato per due anni il sistema indicato, nonostante l'opposizione da parte italiana, tesa a scongiurare i rischi di una parziale applicazione della riforma della PAC e soprattutto delle misure di accompagnamento ad essa connesse.

A partire dal 1° gennaio 1993 sono stati altresì soppressi gli importi compensativi monetari, la cui applicazione era stata per anni contestata dal mondo agricolo ed imprenditoriale.

Per quanto concerne l'ulteriore premessa espressa nell'interrogazione, riguardante le «importazioni di grandi quantità di prodotti zootecnici provenienti dall'Est europeo attraverso la Germania», si osserva, innanzitutto, che esse sono state registrate, nella seconda metà del periodo considerato, in tutto il territorio comunitario e non soltanto in Italia.

La ragione di tale fenomeno, in ogni caso, è completamente estranea al meccanismo dei montanti compensativi, dovendosi attribuire, al contrario, a non del tutto chiare operazioni e situazioni speculative aventi origine nell'avvenuto processo di unificazione tedesca.

Occorre considerare, in secondo luogo, che il nostro paese è strutturalmente un forte importatore di prodotti zootecnici, dal momento che il tasso di autoapprovvigionamento è insufficiente a coprire la domanda interna del comparto (tale tasso, relativamente al 1992, è stato del 55 per cento per il settore bovino, del 65 per cento per quello ovino e del 60 per cento per quello suino).

In relazione al presunto aumento dei prezzi al dettaglio nel comparto carneo, non sembra che la situazione di mercato sia quella prospettata. Infatti, fino a tutto il 1992, le quotazioni ufficiali di mercato hanno registrato una costante flessione. Soltanto dall'inizio del 1993 si riscontra un lieve e progressivo aumento di dette quotazioni, ma non si tratta di oscillazioni particolarmente evidenti.

Circa il divario tra il prezzo al produttore e quello al consumatore, si evidenzia che non sembra corretto ricondurlo ai citati montanti compensativi. Probabilmente, tale fenomeno è dovuto a disfunzioni tra i vari passaggi delle transazioni commerciali, ove si riscontra un ricarico sul prezzo praticamente incontrollato, mancando nel nostro paese una calmierazione in questo senso prevista a livello di legge.

Allo stesso modo, anche il denunciato stato di crisi degli allevamenti medio-piccoli, costretti a chiudere l'attività per insufficienza di reddito, trova la sua ragione nei costi di produzione particolarmente elevati nel nostro paese.

Si rileva, infine, che i regolamenti CEE di riforma della PAC nel settore zootecnico non diminuiscono le cosiddette protezioni, ma prevedono anzi un incremento degli importi dei premi vigenti. Per contro, con l'abbattimento del 30 per cento dei prezzi istituzionali dei cereali, previsto dalla citata riforma della PAC, si dovrebbero creare

situazioni di vantaggio nei confronti della nostra produzione zootecnica, praticata con sistema intensivo, segnatamente dei bovini da ingrasso, dei suini e del pollame.

*Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*  
DIANA

(12 agosto 1993)

---

COMPAGNA, BONIVER, ACQUAVIVA, PIERRI, SPOSETTI, BRESCIA, COVI, RANIERI, MAZZOLA, ACQUARONE, PINTO, MANZINI, CARLOTTO, DI LEMBO, FERRARA Vito, PIERANI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che per carenze di mezzi il numero delle pratiche giudiziarie in evase aumenta considerevolmente, tanto che allo stato vi sono centinaia di migliaia di indagini non ancora registrate, nonché centinaia di migliaia di processi da celebrarsi;

che per molteplici ragioni sono aumentati notevolmente i provvedimenti di custodia cautelare per pericolo di fuga, per pericolosità dell'individuo indagato o infine per il pericolo di inquinamento delle prove;

che tali provvedimenti sembrano spesso utilizzati in maniera impropria, nel senso che si tende ad accreditare un metodo di indagini che individua nella limitazione della libertà personale un mezzo di ricerca della prova fino a configurare in molti casi una anticipazione della pena;

che, pertanto, numerose persone vengono assoggettate allo stesso trattamento carcerario riservato agli internati nei confronti dei quali è stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna;

che l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica impone che l'imputato non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva;

che, pertanto, appare per molti aspetti inumano ed anticostituzionale il trattamento carcerario applicato a persona che si presume innocente,

gli interroganti chiedono di sapere se, anche indipendentemente dalle modifiche delle norme per la custodia cautelare attualmente all'esame della Camera dei deputati, si prevedano interventi amministrativi o modifiche legislative, perchè le persone sottoposte a custodia cautelare, per ragioni diverse dalla pericolosità fisica, vengano detenute in luoghi diversi dalle carceri giudiziarie, utilizzando in proposito altri edifici demaniali, vengano sottratte alle pratiche di schedatura con fotografia e rilievo delle impronte digitali, fino alla intervenuta condanna definitiva, godano di una maggiore libertà nell'ambito dei luoghi di custodia, vengano eliminati i divieti di poter utilizzare gli oggetti personali e quant'altro incompatibile con la tutela della personalità.

(4-03628)

(30 giugno 1993)



RISPOSTA. - Va premesso che l'articolo 1, comma 1, dell'ordinamento penitenziario stabilisce che il trattamento carcerario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

È di tutta evidenza, quindi, che le predisposizioni dei regolamenti interni di ogni istituto non possono prescindere da questo principio fondamentale.

L'ordinamento penitenziario, come è noto, è costituito da normative estese e complesse, moderne nei loro contenuti, che prevedono espressamente un'adeguata differenziazione degli istituti e del trattamento delle persone detenute.

Se lo stesso tarda ad essere attuato, lo si deve solo alle ben note carenze di mezzi e di personale rispetto all'elevatissimo, sempre crescente, numero dei detenuti oggi presenti nell'ambito penitenziario.

Proprio in direzione dello sviluppo delle succitate dotazioni, si sta operando sia con l'incremento degli organici sia con l'acceleramento delle opere edilizie.

L'incremento della polizia penitenziaria in ragione di 3.400 unità è stato disposto con recenti provvedimenti legislativi (legge n. 356 del 1992 e decreto-legge n. 163 del 1993) e con il trattenimento in servizio per un anno di 600 militari in ferma di leva (legge n. 231 del 1993).

Il succitato aumento della popolazione carceraria e le mutate esigenze della stessa rendono indispensabili un continuo e costante impegno finanziario dello Stato, oltre che per completare strutture già in corso d'opera, anche per adeguare, ampliare e ammodernare istituti già esistenti. Al riguardo va segnalato, in particolare, che la Presidenza del Consiglio, dopo che il Ministero del tesoro ha già espresso il necessario parere favorevole, sta per sbloccare i fondi disponibili sui capitoli 8404 e 8444 del Ministero dei lavori pubblici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155.

Tale sblocco, richiesto dal Ministero dei lavori pubblici il 29 luglio 1993, consentirà di compiere, con l'urgenza del caso, le opere necessarie all'adeguamento dei seguenti istituti: Trieste, Alessandria, Verbania, Enna. Consentirà, altresì, il completamento delle opere nei nuovi istituti di Palermo - comprensivo di centro clinico - Lecce, Castrovillari, Sanremo e Viterbo (quest'ultimo per quanto concerne le opere di costruzione di un depuratore).

Il 16 giugno 1993 sono stati ultimati i lavori di costruzione del nuovo istituto di Verona che, dopo il completamento degli alloggi accessori, entrerà in funzione entro la fine di questo mese.

Tale programma consentirà di disporre, nell'arco di due anni, di 8.400 posti-detenuti.

L'amministrazione ha previsto, altresì, l'impiego di strutture industrializzate a livello integrale (cosiddetti prefabbricati) nella costruzione di magazzini, laboratori e servizi vari.

Invece, per la costruzione di alloggi e caserme è preferibile l'adozione di sistemi misti (prefabbricati più elementi tradizionali) che consentano di sfruttare le moderne tecnologie.

In attuazione della legge n. 162 del 1990, è stato poi avviato un programma di interventi atti a ristrutturare, adeguare e trovare idonee strutture da destinare alla custodia di detenuti tossicodipendenti, rea-

lizzando - ove possibile - anche ambienti che consentano la separazione di tali soggetti dalla restante popolazione carceraria.

Il programma, originariamente approvato, ha subito variazioni dovute a difficoltà operative, tra le quali l'inadeguatezza delle strutture edilizie o il persistente stato di sovraffollamento della popolazione detenuta, che non ne ha consentito il trasferimento in altre sedi per favorire l'esecuzione dei lavori necessari.

In altri casi è stato sufficiente realizzare piccoli interventi in economia per adattare gli ambienti alla nuova destinazione e, pertanto, le risorse economiche sono state indirizzate verso quegli istituti che, per la loro tipologia strutturale, richiedono un maggiore sforzo finanziario o per quegli istituti con un'alta percentuale di detenuti tossicodipendenti ristretti (punte del 40 per cento).

Ai sensi degli articoli 24, 29, 30 e 36 della succitata legge, sono stati emanati i seguenti decreti ministeriali:

10 maggio 1991 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1993 - con cui sono state acquisite dall'amministrazione penitenziaria ventisette case mandamentali da destinarsi a detenuti tossicodipendenti; lo stesso è in corso di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*;

30 gennaio 1992: acquisizione casa mandamentale di Amelia; registrato alla Corte dei conti;

4 febbraio 1993: acquisizione nuova casa mandamentale di Giarre e contestuale istituzione quale casa circondariale succursale casa circondariale di Catania, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

9 febbraio 1993: acquisizione nuova casa mandamentale di Macomer succursale casa circondariale di Oristano in corso di registrazione alla Corte dei conti;

19 aprile 1993: acquisizione nuova casa mandamentale di Gragnano e contestuale istituzione quale casa circondariale succursale casa circondariale Poggioreale - in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Le seguenti case mandamentali, già inserite nel decreto 10 maggio 1991, sono state come appresso trasformate:

nuova casa mandamentale di Lauro: in casa circondariale (decreto ministeriale 9 febbraio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti);

nuova casa mandamentale di Iglesias: in casa circondariale, sezioni case circondariali di Cagliari (decreto ministeriale 9 febbraio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti);

nuova casa mandamentale di Empoli: in casa circondariale femminile, sezione casa circondariale di Firenze-Sollicciano (decreto ministeriale 20 aprile 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti).

Considerata l'assenza di regolamentazione normativa in ordine all'acquisizione di case mandamentali - in attesa che le relative procedure vengano definite dal provvedimento legislativo *in itinere* riguardante la «soppressione delle case mandamentali» - è stata disposta la temporanea acquisizione degli immobili mediante stipula di contratto di comodato gratuito con i comuni proprietari.

Tale procedura è stata adottata per tutte le case mandamentali acquisite con il decreto ministeriale 10 maggio 1991 e successivi, ad esclusione di quelle di Pontremoli, Merano e Bressanone, in quanto di proprietà demaniale. Relativamente a queste ultime, è stata inoltrata al demanio richiesta di trasferimento della concessione d'uso dall'amministrazione comunale a questo Dicastero.

Risultano attualmente attivate, per la destinazione alla tossicodipendenza, le seguenti strutture: casa circondariale di Lauro; casa circondariale di Giarre; casa circondariale di Gragnano; casa mandamentale di Altamura; casa mandamentale di Francavilla Fontana; casa mandamentale di Bronte; casa mandamentale di Alcamo; casa mandamentale di Irsina.

Le altre sono in corso di attivazione.

Per la realizzazione del programma di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1991 è stata stanziata la somma di lire 860 milioni.

Quanto ai detenuti tossicodipendenti, è stata introdotta con la legge n. 222 del 1993 la possibilità di revoca della custodia cautelare per chi voglia sottoporsi ad un programma di recupero presso strutture autorizzate, con la sola esclusione degli autori di reati di particolare gravità e sono stati elevati da tre a quattro anni i limiti di pena inflitta per beneficiare della sospensione dell'esecuzione della detenzione e dell'affidamento in prova al servizio sociale già disciplinati dagli articoli 90 e 94 del testo unico n. 309 del 1990.

Una ulteriore riduzione della popolazione carceraria con particolare riguardo ai tossicodipendenti è da attendersi quale effetto delle abrogazioni conseguenti all'esito del *referendum* del 18 aprile 1993.

Sono state anche emanate disposizioni idonee ad assicurare una maggiore presenza dei sanitari che operano negli istituti di pena (articolo 6 del decreto-legge n. 187 del 1993) ed è stata altresì disposta l'apertura di reparti riservati ai detenuti infermi, presso gli ospedali generali di ciascun capoluogo di provincia (articolo 7 del decreto-legge n. 187 del 1993).

La definitiva conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri», potrà consentire una più congrua riduzione della popolazione carceraria.

Analogo se non più proficuo effetto potrà parimenti essere conseguito con l'approvazione dei seguenti disegni di legge: 1168/S «Trasformazione dei reati minori in illeciti amministrativi»; 2469/C «Delega per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro»; 2450/C «Riforma della disciplina sanzionatoria del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

Potranno consentire una celebrazione più rapida dei procedimenti, con beneficio, quindi, del sistema carcerario, l'approvazione dei seguenti disegni di legge, già da tempo all'esame del Parlamento: 1085/S «Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione ed illeciti ad essi collegati»; 1086/S sul giudizio abbreviato; 1087/S sul procedimento pretorile.

È da osservare, come richiesto dagli onorevoli interroganti, che la cosiddetta immatricolazione (ossia l'iscrizione in un apposito registro da parte dell'autorità preposta all'istituto penitenziario) di chiunque

viene ricevuto in custodia nell'istituto stesso è prevista dall'articolo 7 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale).

Questa disposizione normativa precisa che in tale registro debbono essere iscritti, tra l'altro, i contrassegni personali dei soggetti ricevuti in custodia.

Il comma 1 dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario stabilisce, poi, che, all'atto del suo ingresso dalla libertà, il detenuto o internato deve essere sottoposto a perquisizione personale ed al rilievo delle impronte digitali.

Infine, il secondo comma dell'articolo 26 del regolamento di esecuzione stabilisce che la cartella personale, istituita per ogni detenuto o internato, deve contenere i dati anagrafici, le impronte digitali, la fotografia ed ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

Tali disposizioni rispondono a evidenti ragioni di ordine e sicurezza. Ciò non esclude che si possa sottoporre ad approfondita riflessione ed attento studio l'eliminazione della registrazione delle impronte digitali, una volta che il detenuto sia posto di nuovo in libertà, per essere stato scagionato dalle accuse mosse nei suoi confronti.

I provvedimenti già adottati, unitamente a quelli in corso di esame e di approvazione, con riguardo alla popolazione penitenziaria, non potranno non giovare alle condizioni di vivibilità all'interno degli istituti e garantiranno meglio il doveroso rispetto della dignità umana.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
CONSO

(5 agosto 1993)

---

DANIELI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che a Verona è in corso ormai da oltre un anno un'assurda guerra tra gli operatori economici del settore del marmo della zona della Valpolicella e l'Ente autonomo per le fiere di Verona;

che oggetto di tale assurdo contendere è la competenza ad allestire la fiera del marmo che, tradizionalmente, da oltre vent'anni, si è sempre tenuta a Sant'Ambrogio di Valpolicella;

che, anche se è certamente vero che le strutture fieristiche di Sant'Ambrogio devono essere adeguate (e negli ultimi tempi i diretti interessati, gli operatori del settore, hanno promosso tale adeguamento con enormi sforzi finanziari personali), è altrettanto vero che la collocazione a Sant'Ambrogio di Valpolicella è la più logica per tale fiera,

l'interrogante chiede di sapere quali passi il Ministro in indirizzo intenda muovere al fine di permettere la permanenza a Sant'Ambrogio di Valpolicella della rassegna fieristica denominata «Marmomacchine»

e allo scopo di porre fine all'assurda guerra nata tra l'Ente autonomo fiere di Verona e i patrocinatori della fiera di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

(4-02649)

(10 marzo 1993)

**RISPOSTA.** - *Lo spostamento della sede di effettuazione della mostra «Marmomacchine» da Sant'Ambrogio di Valpolicella a Verona è stato richiesto dall'Ente autonomo per le fiere di Verona, titolare dell'autorizzazione amministrativa allo svolgimento della mostra medesima, in quanto il quartiere fieristico di Sant'Ambrogio, come evidenziato anche dalla visita ispettiva disposta dal Ministero dell'industria, presentava carenze infrastrutturali, strutturali e dei servizi tali da rendere la sede espositiva di cui trattasi non idonea ad ospitare una rassegna di rilievo internazionale.*

*Va sottolineato che per tali motivi l'Ente autonomo per le fiere di Verona ha altresì disdettato, all'inizio del 1992, la convenzione stipulata nel 1988 con il comune di Sant'Ambrogio.*

*Inoltre l'Ente fiera ha chiesto di modificare in «Intermarmomach» la denominazione della manifestazione poichè con provvedimento ex articolo 700 del codice di procedura civile il pretore di Verona, in data 23 aprile 1992, ha ordinato all'Ente di astenersi fino all'esito del giudizio di merito dall'utilizzare il marchio «Marmomacchine».*

*Nel corso del procedimento sfociato nell'autorizzazione allo svolgimento di «Intermarmomach» in Verona il Ministero dell'industria, preso atto del controinteresse del comune del consorzio Valpolicella esposizioni al procedimento medesimo, ha provveduto a sentire direttamente gli interessati in apposite riunioni convocate sia per acquisire ogni utile elemento di informazione, sia per tentare di comporre la controversia sorta tra le parti, tentativo che non ha avuto esito positivo vista la inconciliabilità delle rispettive posizioni.*

*Peraltro, dall'esame approfondito della copiosa documentazione e delle memorie inviate dalle parti interessate è emerso che la maggior parte delle argomentazioni addotte attenevano a controversie di natura civilistica tra il comune e l'ente fiera.*

*Tali controversie, che potranno trovare la loro naturale composizione tra le parti o, in mancanza, in sede di contenzioso civile, non potevano però influire sul procedimento di competenza del Ministero, diretto ad esaminare l'ammissibilità delle domande prodotte dalla fiera di Verona ed a valutare la rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo del pubblico interesse e della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle disposizioni vigenti.*

*Appare evidente che l'interesse pubblico da tutelare in materia fieristica risiede, non certo nei benefici finanziari derivanti all'ente gestore dall'organizzazione della rassegna, ma nella effettiva capacità della manifestazione di promuovere il comparto produttivo interessato verso il mercato interno e soprattutto internazionale.*

*Pertanto i provvedimenti relativi a «Intermarmomach» di Verona sono stati adottati dal Ministero dell'industria - su conforme parere dell'apposita commissione consultiva - proprio in quanto lo svolgi-*

mento della mostra scaligera corrisponde all'interesse generale sopra descritto, considerato che l'Ente fiera è legittimato ad organizzare ed a svolgere manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale; che la sede espositiva indicata è idonea ad ospitare la manifestazione in questione; che le risultanze della visita ispettiva evidenziano il possesso di requisiti richiesti.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
SAVONA

(3 agosto 1993)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il club Agorà di Torino, con la collaborazione di Time for peace e della CGIL di Torino, ha svolto una missione umanitaria in Croazia;

che, a quanto risulta all'interrogante, l'ambasciatore italiano a Zagabria, dottor Cilento, si è adoperato in molti modi per far fallire la missione, frapponendo ostacoli di tutti i tipi, manifestando scarsa propensione alla collaborazione ed una netta predisposizione al tranquillo scorrere delle giornate, senza minimamente preoccuparsi, neanche dal punto di vista umano, della gravissima e brutale situazione che vivono le popolazioni bosniache nei campi di Karlovac, alleviata soltanto dall'impegno e dall'abnegazione della dottoressa Alessandra Morelli dell'ONU,

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri sul comportamento dell'ambasciatore italiano a Zagabria e se lo ritengano persona degna di rappresentare un paese come l'Italia, che ha sempre fatto della solidarietà una sua bandiera.

(4-03030)

(21 aprile 1993)

RISPOSTA. - Agli inizi di febbraio 1993, l'ambasciata d'Italia in Zagabria, e per essa il primo segretario dottor Latteri, era stata interessata all'iniziativa di alcune organizzazioni torinesi che intendevano effettuare una missione a Zagabria per curare il trasporto dalla città di Karlovac in Piemonte (Torino, Vercelli e Cuneo) di circa cinquanta profughi bosniaci.

Su istruzioni dell'ambasciatore, il dottor Latteri ha più volte fatto presente ai suoi interlocutori l'opportunità di evitare i giorni del 6, 7 e 8 febbraio poichè il 7 febbraio si sarebbero svolte le elezioni in Croazia con la presenza di una delegazione di parlamentari italiani quali osservatori e pertanto avrebbe tenuta impegnata l'ambasciata. Il problema principale che occorreva risolvere era l'ottenimento dell'autorizzazione al transito in Slovenia dei profughi stessi.

Ciononostante, una delegazione di dieci persone si è presentata sabato 6 febbraio in ambasciata per chiedere l'intervento ed ottenere detta autorizzazione. L'ambasciatore ha incontrato la delegazione fa-

cendo presente che l'ambasciata in Croazia non aveva titolo ad intervenire sulle autorità slovene e che l'autorizzazione di transito doveva essere richiesta all'ambasciata d'Italia in Lubiana dopo che alla stessa fosse pervenuta dalle autorità italiane l'assicurazione che ai profughi era consentito l'ingresso in Italia.

L'ambasciatore ha poi messo a disposizione della delegazione il telefono dell'ambasciata che è stato ampiamente utilizzato dagli interessati onde sollecitare alle autorità italiane tali garanzie che consentissero all'ambasciata in Lubiana di intervenire sulle autorità slovene. Anche l'ambasciatore Cilento si è attivato sia con Torino che con Lubiana per chiarire i vari aspetti della procedura.

Lo scambio di comunicazioni ha richiesto varie ore ma ha consentito che giungessero, via fax, sia a Lubiana che a Zagabria le necessarie garanzie di ingresso in Italia dei profughi suddetti.

Pertanto, va rilevato che nell'interrogazione in questione non solo manca qualsiasi indicazione circa l'occasione in cui i comportamenti lamentati si sarebbero verificati, salvo una generica indicazione di una missione in Croazia del club Agorà in collaborazione con *Time for peace* e CGIL di Torino, ma altresì ci si limita a considerazioni denigratorie dell'operato dell'ambasciatore d'Italia in Zagabria senza indicare in che cosa siano effettivamente consistiti i comportamenti addebitati al medesimo.

Alla luce di quanto è emerso dall'intera vicenda non si ravvisano comportamenti tali che giustificino quanto affermato nell'interrogazione circa la persona dell'ambasciatore d'Italia in Zagabria.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
GIACOVAZZO

(30 luglio 1993)

---

DUJANY. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che l'articolo 5 dello Statuto autonomo della regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, prevede che i beni situati nel territorio della regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della regione;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 10 ottobre 1991 in merito al contenuto dell'articolo 5 della citata legge;

considerato che il Ministero della difesa è ancora proprietario nel territorio della Valle d'Aosta di beni (baraccamenti, magazzini) lasciati in totale abbandono,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere alla trasmissione dell'elenco di tali beni, non più destinati alla difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale, al Ministero delle finanze per i successivi adempimenti.

(4-02290)

(9 febbraio 1993)

RISPOSTA. - La Difesa ha già intrapreso le procedure necessarie per individuare i beni demaniali da «non cedere» alla regione Valle d'Aosta in quanto interessanti la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale; una volta approntato il relativo elenco, potranno essere individuati quei beni da restituire all'amministrazione finanziaria per il conseguente trasferimento al demanio della regione.

*Il Ministro della difesa*  
FABBRI

(4 agosto 1993)

GIANOTTI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Tenuto conto:

che la delega che il Parlamento aveva conferito al Governo prevede che i dipendenti degli istituti di vigilanza sul credito e sul risparmio non siano inclusi nel nuovo regime del pubblico impiego;

che l'ISVAP è un istituto di controllo sulle assicurazioni e fin dalla sua fondazione il rapporto di lavoro era regolato in base al contratto degli assicurativi;

che l'ISVAP è finanziato non già da fondi del bilancio dello Stato bensì dal contributo delle compagnie d'assicurazione;

che l'ISVAP è un organo tecnico, cui deve essere riconosciuta autonomia,

si chiede di sapere:

1) perchè per l'ISVAP sia stata prevista, nel decreto legislativo relativo al pubblico impiego, una collocazione diversa da quella in cui si trovano istituti analoghi, quali la Consob, l'Autorità *antitrust*, eccetera;

2) se non si ritenga che ciò sia in netta contraddizione con la legge istitutiva dell'ISVAP;

3) se non si ritenga, infine, di dover correggere il decreto legislativo in oggetto, in modo da conferire all'ISVAP lo stato previsto dalla legge istitutiva e dal ruolo specifico dell'istituto.

(4-02330)

(11 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non ha espressamente escluso la sua applicazione al personale dipendente dall'ISVAP a differenza di quanto avvenuto per il personale dipendente da altri organi di controllo quali la Banca d'Italia, la Consob e l'Autorità per la concorrenza ed il mercato.

Tale diversità di trattamento aveva suscitato, come è noto, vive lamentele da parte del personale interessato che, nel rivendicare la propria autonomia quale organo di controllo, aveva chiesto un intervento in sede governativa.

La questione è stata a suo tempo affrontata dal Presidente del Consiglio il quale, in una lettera inviata il 19 febbraio 1993 al Ministro dell'industria, ha chiarito che il personale dell'ISVAP ha il trattamento stabilito per i dipendenti del settore assicurativo, con una disciplina,



pertanto, già riconducibile ad un regime di rapporto privatistico che si fonda sul riconoscimento della specialità e delle peculiarità dell'ordinamento dell'ISVAP ed ha concluso affermando che tale interpretazione sistematica risolve ogni dubbio portando alla sopravvivenza della speciale normativa.

Pertanto non si è reso necessario includere, con apposita rettifica, tra i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 anche i dipendenti dell'Istituto in parola.

La lettera del Presidente del Consiglio è stata successivamente trasmessa, dal Ministero dell'industria, al presidente dell'ISVAP riaffermando il principio che rimane in vigore la disciplina preesistente in base alla quale al personale ISVAP si applica il trattamento stabilito per i dipendenti del settore assicurativo.

La conclusione cui la Presidenza del Consiglio è a suo tempo pervenuta è pienamente da condividere e va perciò confermata la soluzione data alla questione.

Si fa, infine, presente che è stata rappresentata al presidente dell'ISVAP l'opportunità di portare a conoscenza del personale dipendente tale comunicazione affinché sia informato sugli intendimenti del legislatore delegato.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
SAVONA

(3 agosto 1993)

---

GIBERTONI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - L'interrogante chiede di sapere per quale ragione, relativamente ai contributi integrativi alla coltura della soia per la campagna 1991-1992, per il primo raccolto è stato liquidato il 50 per cento mentre per il secondo raccolto ancora nulla è stato liquidato.

(4-02976)

(8 aprile 1993)

RISPOSTA. - In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che la regolamentazione comunitaria di settore ha previsto la concessione di un anticipo pari al 50 per cento dell'aiuto a favore dei produttori di oleaginose, con esclusione dei produttori di soia di secondo raccolto (articolo 7 del Regolamento CEE n. 615 del 10 marzo 1992).

*Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*  
DIANA

(12 agosto 1993)

**GIBERTONI.** – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che nell'ambito delle procedure di liquidazione della Federconsorzi si è proceduto a nominare commissari liquidatori i quali ad un certo punto della vicenda sono stati affiancati dall'avvocato Ghio e dal professor Sica di Roma;

che è stato ventilato che le parcelle del Ghio e del Sica ammontano in totale a 44,5 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che la vicenda delle parcelle nasca per lo meno dal singolare desiderio di alti funzionari pubblici di spendere quattrini pubblici per impedire o contrastare eventuali azioni che il Fisco potrebbe intentare per recuperare le sue spettanze;

se sia vero, e perchè, che per assoldare ufficialmente i due menzionati professionisti ci siano volute due istanze dei commissari governativi al giudice delegato;

se si sia conoscenza delle considerazioni che hanno indotto il giudice delegato a recedere dal primitivo diniego all'impiego dei due professionisti;

se sia vero, come emerge dai carteggi distribuiti ai parlamentari, che si stia cercando una transazione su una cifra dell'ordine di 17 miliardi;

se siano state esperite indagini sull'operato del dottor G. Cigliana e dei suoi colleghi P. Locatelli e A. Gambino, commissari governativi e responsabili dell'inserimento del Ghio e del Sica nella vicenda Federconsorzi, prima ancora di avere ottenuto dal giudice delegato l'autorizzazione necessaria;

quali provvedimenti si intenda adottare per accercare i fatti;

se non si ritenga che il caso possa eventualmente interessare la magistratura.

(4-03069)

(23 aprile 1993)

**RISPOSTA.** – In merito alle spese sostenute dalla Federconsorzi per consulenze durante la procedura di concordato preventivo, si precisa che lo studio Ghia, che ha curato l'assistenza legale, in un primo tempo aveva quantificato in lire 24 miliardi circa l'onorario per le proprie prestazioni.

In presenza di una richiesta di così cospicua entità, questo Ministero suggeriva al commissario governativo di pervenire ad una intesa per una definizione equitativa del compenso, invitandolo, in mancanza di accordo su una accettabile soluzione, a resistere alla pretesa.

Successivamente, anche su indicazione del commissario giudiziale, il commissario governativo proponeva la definizione della posizione creditoria dello studio Ghia con la determinazione di un compenso complessivo di lire 3 miliardi.

Non essendo stato peraltro raggiunto un accordo in tal senso, per la regolazione definitiva dei rapporti è in corso, presso il tribunale civile di Roma, una controversia giudiziale al fine di definire quale sia la giusta determinazione del compenso spettante all'avvocato Ghia, al

netto degli acconti già corrisposti, pari a lire 408 milioni, per le specifiche prestazioni giudiziali e stragiudiziali dal medesimo svolte a favore della Federconsorzi, a far data dal 3 luglio 1991 e fino al momento della revoca del mandato professionale.

Quanto al commercialista della procedura, professor Mario Sica, che aveva in un primo tempo richiesto un onorario di 20 miliardi, lo stesso ha in seguito accettato di definire in via transattiva forfaitariamente gli onorari di spettanza in complessive lire 1.760 milioni, dei quali 734 milioni già corrisposti.

Si rammenta, infine, che non compete a questo Ministero alcun sindacato sugli organi della procedura concorsuale, quali il commissario giudiziale e il giudice delegato.

*Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

DIANA

(12 agosto 1993)

GIOLLO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la Cavarinvest di Bagnoli di Sopra (Padova) è la più grande azienda del Conselvano e quindi riveste un'importanza rilevante per l'economia di detta zona;

che la cattiva gestione, praticata per anni, ha portato al collasso la suddetta azienda, determinandone il commissariamento, in atto da circa 3 mesi;

che più di 70 operai hanno già abbandonato l'azienda e solo un terzo dei rimasti assicura la produzione, mentre per gli altri è stata formulata la richiesta di cassa integrazione straordinaria;

che l'azienda è dotata di una moderna fonderia e le commesse non sembrano mancare;

che diversi gruppi industriali risultano interessati a rilevare l'azienda stessa,

*l'interrogante chiede di sapere dal Ministro in indirizzo:*

1) se corrisponda al vero che la Cavarinvest praticava sul mercato prezzi largamente inferiori a quelli medi correnti e tali da non coprire neppure i costi ufficiali delle materie prime e della mano d'opera;

2) in caso di risposta affermativa, se ciò possa spiegarsi con la partecipazione a attività illecite o di dubbia legalità (come, per esempio, la truffa cosiddetta dell'«esportatore abituale»), con l'esistenza di vantaggi occulti e non dichiarati (quale, per esempio, l'evasione IVA), oppure con un programmato disegno di fallimento;

3) come si possa spiegare la facilità con cui il Mediocredito delle Venezie ha concesso prestiti - senza reali garanzie - a un operatore già protagonista di un precedente fallimento;

4) se esistano elementi di fatto o indizi che suggeriscano di verificare l'ipotesi che le cifre degli investimenti degli anni 1988-1990

siano state artificialmente gonfiate, col risultato di creare disponibilità finanziarie non contabilizzate, da conservare in attesa di un eventuale fallimento;

5) qualora tali indagini non siano state ancora compiute da parte di tutte le autorità interessate, quali atti si intenda compiere per promuoverle nell'immediato;

6) quale sia la reale situazione dell'azienda e quali prospettive di mercato essa abbia;

7) quale o quali progetti di risanamento e di rilancio dell'azienda abbia approntato il Commissario e se essi prevedano l'applicazione della «legge Prodi»;

8) quali garanzie possono essere fornite di una gestione totalmente trasparente della vicenda Cavarinvest e, in particolare, di un reale controllo su essa da parte dei lavoratori e del consiglio di fabbrica, dei sindacati e degli enti locali del territorio interessato;

9) se corrisponda al vero che la struttura dirigente, responsabile della disastrosa gestione che ha portato l'azienda al commissariamento, pur formalmente decaduta, di fatto sia ancora in funzione;

10) infine, quali garanzie possano essere date che impediscano alla proprietà originaria di riottenere - direttamente o surrettiziamente - il controllo dell'azienda.

(4-00114)

(22 maggio 1992)

**RISPOSTA.** - In merito all'attività relativa alla precedente gestione della Cavarinvest spa, attualmente in amministrazione straordinaria, il commissario preposto a tale procedura riferisce, ai sensi dell'articolo 33 della legge fallimentare, all'autorità giudiziaria fatti e informazioni circa le eventuali responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci o di estranei alla società.

Peraltro l'assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria determina la cessazione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo.

Per quanto riguarda il programma predisposto dal Commissario ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 95 del 1979 per la Cavarinvest, approvato il 22 dicembre 1992 dal CIPI ed in corso di esecuzione, si precisa che tale piano prevede la continuazione dell'attività produttiva per il 1993 con la prospettiva di ricollocare in breve tempo l'azienda sul mercato.

Considerata infatti l'impossibilità di un autonomo risanamento dell'impresa è stata prevista e già attivata la procedura di vendita che ai sensi della normativa sull'amministrazione straordinaria deve essere effettuata previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione del Ministero dell'industria attraverso l'espletamento di gara, al fine di assicurare un'adeguata partecipazione dei potenziali interessati ed il rispetto della parità di trattamento tra essi.

Tale autorizzazione alla vendita sarà concessa solo se ricorreranno idonee garanzie circa l'affidabilità dell'acquirente, la continuazione dell'attività produttiva, la tutela dei livelli occupazionali e delle ragioni creditorie.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
SAVONA

(3 agosto 1993)

GUGLIERI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che in data 5 febbraio 1992 la Repubblica italiana si è dotata della legge n. 169 sulla denominazione d'origine degli oli di oliva vergini ed extravergini;

preso atto della validità di questa legge per la valorizzazione della tipicità degli oli e quindi per l'economia olivicola nazionale;

tenuto conto anche dei riflessi positivi che la stessa potrà avere sugli aspetti ambientali e idrogeologici delle zone montane tipiche di alcune regioni;

atteso che il decreto ministeriale di attuazione relativo all'articolo 17, «Istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori di olio di oliva», ha trovato rapida applicazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che - ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 169 del 1992 - avrebbe dovuto emanare il decreto ministeriale per le norme di attuazione, strumento indispensabile per l'avvio delle pratiche di riconoscimento della denominazione di origine controllata da adottare nel rispetto dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

constatato come i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno sottoposto in visione una bozza del decreto stesso alle organizzazioni dei produttori olivicoli accreditate, nonché alle camere di commercio rappresentate dalla Unioncamere nazionale negli ultimi mesi del 1992 e di cui è possibile fornire fotocopia, l'interrogante chiede di sapere:

se a tutt'oggi il decreto ministeriale di cui all'articolo 34 della legge n. 169 del 1992 sia già stato firmato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

in caso negativo, dove si trovi «bloccato» in questo momento (ci sono molte ragioni per l'individuazione di un blocco che si può configurare come omissione di atti d'ufficio).

(4-03005)

(20 aprile 1993)

RISPOSTA. - Deve in via preliminare sottolinearsi l'importanza che assume la legge n. 169 del 1992, che per la prima volta ha previsto il riconoscimento della denominazione d'origine controllata per il settore olivicolo.

Trattandosi quindi di materia completamente nuova, è stato necessario, per la predisposizione del decreto applicativo previsto dall'articolo 34 della legge stessa, procedere ad una fase istruttoria particolarmente complessa, nella quale si sono resi necessari incontri e riunioni

al fine di acquisire i punti di vista delle varie categorie operanti in questo delicato settore.

Fin dall'ottobre 1992, infatti, nell'ambito di tali riunioni, sono state approfondite le problematiche emerse nella stesura dello schema di provvedimento, sulle quali, come era facile prevedere, sono sorti notevoli contrasti, il cui superamento ha richiesto inevitabilmente tempo.

All'inizio del 1993 la stesura dello schema di regolamento è stata definitivamente completata ed il provvedimento stesso inviato, come prescritto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere, che non risulta a tutt'oggi reso.

Non si può quindi riscontrare nel comportamento dell'amministrazione alcuna negligenza nè tantomeno omissione di atti di ufficio, in quanto la stessa articolazione della materia, stanti gli accennati profili di complessità, ha richiesto necessariamente un'istruttoria più elaborata rispetto a quella relativa al decreto ministeriale, ricordato dall'onorevole interrogante, istitutivo dell'Albo nazionale degli assaggiatori di olio di oliva.

*Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

DIANA

(12 agosto 1993)

LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che non meglio identificati «militari del reparto servizi del policlinico di Milano» hanno inviato al Ministro della difesa, al Capo di Stato maggiore della difesa, al Capo di Stato maggiore dell'esercito e ai parlamentari il seguente esposto:

«Al Ministro della difesa, al Capo di Stato maggiore della difesa, al Capo di Stato maggiore dell'esercito, ai parlamentari.

Egregi signori,

siamo i militari in servizio presso il reparto servizi del policlinico di Milano e vogliamo portare a vostra conoscenza quanto segue.

Vorremmo sapere se l'operato del colonnello Francesco Nardone e del tenente colonnello Pier Paolo Migani è legittimo o se come noi pensiamo non lo è.

Ci viene imposto per la concessione dei permessi di fine settimana di dover versare dei capi di biancheria da far lavare presso una ditta convenzionata. Così per la concessione di licenze, sulle quali vengono indicati i capi di biancheria consegnata. In questi giorni 96 militari sono stati puniti con la mancata concessione di permessi a fine settimana perchè non hanno consegnato la biancheria.

Negli scorsi mesi estivi è stato chiesto da parte di alcuni militari di usufruire di giorni di viaggio sulla propria licenza ordinaria che veniva trascorsa con le proprie famiglie o amici in diverse località.

La richiesta è stata negata dal tenente colonnello Migani ed avallata dal colonnello Nardone perchè solo loro possono concedere i giorni di

viaggio sulla licenza ordinaria e loro non hanno inteso farlo contrariamente a quanto scritto sul «Manuale informativo della leva» che viene distribuito al CAR ad ogni militare.

Ciò è stato anche ripetutamente affermato in pubbliche adunate nel piazzale del reparto.

Dal mese di ottobre siamo costretti a fare il servizio di guardia presso il corpo di guardia dove i caloriferi sono rotti e nonostante tutti lo sapessero solo il 5 gennaio sono iniziati i lavori di riparazione che non sono ancora finiti e si dice si protrarranno per altro tempo. Il freddo intenso e l'umidità di una città come Milano non sono certo piacevoli.

Il tenente colonnello Migani è un uomo che usa sempre un linguaggio molto triviale e quando si parla con lui per la soluzione di qualche problema urla sempre e non ha il minimo rispetto delle persone.

Distinti saluti.

I militari del reparto servizi del policlinico militare di Milano, 20 gennaio 1993»,

si chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo abbia già disposto accertamenti sulla fondatezza delle accuse contenute nell'esposto;

2) in caso affermativo, quali riscontri siano stati acquisiti in ordine alle accuse contenute nell'esposto.

(4-02766)

(17 marzo 1993)

**RISPOSTA.** - Preliminarmente si sottolinea che oltre all'esposto integralmente riportato nell'interrogazione in oggetto, a questo Ministero ne è stato inoltrato un altro (datato 25 febbraio 1993), anch'esso anonimo, di analogo contenuto e proveniente dai «militari del reparto servizi del policlinico militare di Milano».

Dagli accertamenti effettuati dallo Stato maggiore, anche avvalendosi del sottordinato comando militare competente, non sono emersi fatti suscettibili di una valutazione in sede penale o in via disciplinare ed i riscontri acquisiti in sede ispettiva non hanno fatto rilevare veri e propri abusi dei superiori nei confronti dei militari di leva, tali, cioè, da integrare gli estremi della violazione dell'articolo 21 del regolamento di disciplina («Doveri dei superiori»).

Tuttavia in considerazione di una attività di comando forse in taluni casi eccessivamente rigorosa ed energica (probabilmente perchè esercitata in un contesto ambientale difficile, sovraffollato, eterogeneo e del tutto peculiare, quale quello di un grande policlinico militare), il comando periferico sovraordinato ha già provveduto a richiamare i due ufficiali superiori, citati nell'interrogazione, sia sull'opportunità di una maggiore elasticità nell'azione di comando sia sulla inderogabile necessità di desistere dal porre in essere atteggiamenti che, per quanto formalmente legittimi, potessero suonare implicitamente o indirettamente come lesivi della dignità e dei diritti del personale dipendente.

In particolare, si è ribadito:

che il cosiddetto servizio di lisciviatura (consegna e pulitura dei capi di corredo ad un'impresa convenzionata) non è obbligatorio per il militare di leva, che può ben provvedere autonomamente come crede;

sarebbe, conseguentemente, illegittima ogni pretesa di subordinare la concessione di licenze alla consegna dei capi di biancheria; un'iniziativa del genere sembra sia stata adombrata per effetto di un'erronea valutazione delle disposizioni che regolano il predetto servizio di lisciviatura, ma non ha avuto alcun seguito in pratica poiché è risultato che nessuna licenza è mai stata negata per siffatti motivi.

Quanto alla questione delle licenze ordinarie (e relativi giorni di viaggio) presso località diverse da quelle di residenza, è emerso che queste sono state concesse ai militari di leva in servizio presso l'ospedale di Milano (dei quali il 90 per cento risiede in Lombardia) in ottemperanza alle norme vigenti in materia, ma a condizione che i predetti militari potessero effettivamente (in qualunque modo) provare di aver fruito della licenza in località diversa da quella di residenza; ciò al fine di verificare la sussistenza del diritto ai giorni di viaggio aggiuntivi e di scoraggiare eventuali tentativi di prolungare abusivamente i normali periodi di licenza spettanti.

Simili precauzioni, che rientrano in un'ovvia attività di controllo, non possono certo qualificarsi come vessatorie.

Infine, quanto all'impianto di riscaldamento nei locali del corpo di guardia, si precisa che nel mese di dicembre 1992, per la rottura di alcune condutture sotterranee, il funzionamento dell'impianto è stato effettivamente sospeso (è stato ripristinato completamente alla fine del mese di gennaio 1993); durante il periodo di sospensione si è cercato di assicurare una temperatura non eccessivamente rigida attraverso l'installazione e l'impiego di termosifoni elettrici.

*Il Ministro della difesa*

FABBRI

(4 agosto 1993)

---

LORETO, BOLDRINI, TEDESCO TATÒ, PEDRAZZI CIPOLLA, MESORACA, MIGONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* - Premesso:

che in data 9 gennaio 1993 l'Air Press ha pubblicato la notizia che 10 velivoli da combattimento dell'Aeronautica militare, in completo assetto di guerra, si trovano ad Al Dhafra, negli Emirati arabi uniti, pronti a partecipare alle operazioni contro l'Iraq a fianco degli alleati nel caso in cui a Roma il Governo ritenga opportuno intervenire;

che i suddetti velivoli sono cacciabombardieri AMX, che nelle scorse settimane hanno raggiunto la vecchia base «Locusta», già utilizzata dai nostri «Tornado» durante la guerra del 1991, per partecipare ad una esercitazione interalleata, pianificata nelle previsioni di complicazioni con il Governo di Bagdad;



che tale esercitazione sarebbe stata effettuata per cogliere l'occasione di procedere ad una verifica della messa a punto finale di questo aviogetto fabbricato dall'Alenia, dalla Macchi e dalla brasiliana Embraer;

che tali cacciabombardieri sono dotati di cannone da 20 millimetri completi di 350 colpi e di armi agganciate esternamente per complessivi 3.800 chilogrammi;

che tale esercitazione, chiamata «Arabian Stallion», programmata da qualche mese tra gli Stati maggiori delle forze aeree italiane, degli Emirati, del Kuwait, dell'Oman e dell'Arabia Saudita, impegna AMX del 132° gruppo di Verona, del 103° e del 14° gruppo di stanza ad Istrana, oltre a 2 PD-808 in versione «guerra elettronica» del 14° stormo di Pratica di Mare e un G-222 della 46ª brigata aerea per il trasporto del personale e supporto logistico;

che i piani dell'operazione, cui partecipano F-15, F-18, «Jaguar» e Mirage F-1, prevedono navigazione a bassa quota, attacchi a poligoni e soppressione simulata di postazioni contraeree,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se risponda al vero che ad Al Dhafra c'è ormai un distaccamento aeronautico ordinativamente costituito, cosa questa che sembrerebbe avvalorata non solo dal descritto rischieramento di forze aeree ma anche dal trattamento economico di missione, che non è quello previsto per il personale militare inviato all'estero, ma quello ridotto ad un quarto ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Trattamento spettante a chi adempie un incarico nello stesso luogo ove ha sede un ufficio costituito o si svolge il servizio);

2) quali eventuali convenzioni siano state stipulate con i paesi interessati e per quale durata;

3) se non si ritenga grave che si istituiscano distaccamenti in territori esteri senza che il Parlamento sia stato consultato o almeno messo al corrente.

(4-02028)

(13 gennaio 1993)

RISPOSTA. - La costituzione del reparto di volo di Al Dhafra (Emirati arabi uniti) trae origine dalla necessità di verificare e consolidare le capacità logistiche dell'Aeronautica militare a supportare operazioni fuori dal territorio nazionale, in applicazione dei nuovi concetti NATO e di quanto previsto dal nuovo modello di difesa.

Pertanto, è stata costituita un'unità organica di forza armata con autonoma capacità di gestione di bilancio e, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1976, n. 1076, il reparto è stato configurato, sotto il profilo amministrativo, quale «Distaccamento» del 51° stormo di Istrana.

Tale reparto, costituito il 26 ottobre 1992 con apposito provvedimento ordinativo «a termine», a firma del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, è stato definitivamente sciolto in data 7 marzo 1993.

La convenzione stipulata con le autorità degli Emirati arabi uniti è contenuta nel «Bilateral agreement on the combined HAE, Italian air

exercise», sottoscritto nel giugno 1992 dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Aeronautica (per delega del Ministro della difesa) e dalla corrispondente autorità politica degli Emirati arabi uniti.

Tale documento prevede lo svolgimento dell'esercitazione congiunta denominata «Arabian Stallion 93» sulla base di Al Dhafra, condotta con velivoli dell'Aeronautica militare e degli Emirati arabi uniti nel periodo dal 9 gennaio al 17 febbraio ed eventuali successive esercitazioni congiunte da negoziarsi in base ai risultati ottenuti con il primo rischieramento.

*Il Ministro della difesa*  
FABBRI

(4 agosto 1993)

---

LUONGO, PELELLA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli opera nel campo della ricerca pubblica, con finalità e funzioni *supra partes*, nel settore conciario e in quello manifatturiero;

che questo istituto è l'unico in Italia addetto alla ricerca, sperimentazione e documentazione in un settore che fattura oltre 7.000 miliardi l'anno e rappresenta da oltre un secolo un sicuro punto di riferimento, con appena 42 dipendenti;

che l'attività tecnico-scientifica della stazione sperimentale pelli riscuote qualificati consensi da parte di amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, per l'utilità e la neutralità del suo operato, in diversi settori di attività nei quali è dispiegata;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 24 aprile 1948, articolo unico, prevede che «...alle spese necessarie per il mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la stazione è preordinata od i commerci di importazione corrispondenti e gli enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal consiglio di amministrazione della stazione in proporzione della loro capacità di produzione»,

gli interroganti chiedono di sapere se non si reputi necessario richiamare urgentemente le parti tenute al finanziamento della stazione sperimentale pelli ed assolvere con efficacia a quanto disposto dalla legge in forza del decreto del Presidente della Repubblica citato; ciò sia in considerazione delle attuali difficoltà di bilancio dell'ente, sia soprattutto al fine di bloccare ventilate manovre speculative di quanti avrebbero interesse alla decadenza di un'istituzione che ha saputo conquistarsi meriti e riconoscimenti, con l'assiduo operato dei dipendenti e con la trasparenza derivante dall'essere istituto dello Stato, integrando e mediando le esigenze scientifiche con quelle della produzione industriale.

(4-02904)

(31 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale delle pelli ha deliberato in data 7 maggio 1993 l'aumento delle aliquote contributive, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 1948.

La delibera è stata approvata dal Ministero dell'industria il 13 luglio 1993.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
SAVONA

(3 agosto 1993)

MANIERI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la Poliresine srl con sede in Galatina (Lecce) esercita attività industriale di produzione di tubi in polivinilcloruro e che la stessa, per i livelli di avanzata tecnologia e professionalità che la pongono ai primi posti delle industrie del settore e per le unità lavorative impiegate, è una realtà di eccezione nel Mezzogiorno e in particolare nel Salento;

che oltre alle note difficoltà strutturali del territorio meridionale sta pesando in modo pregiudizievole sull'azienda suddetta il persistente disservizio dell'Enel nell'erogazione dell'energia elettrica;

che dal 1987 al 1992 si registra un preoccupante crescendo d'interruzioni (78 nel 1989, 41 nel 1990, 114 nel 1991, 130 nel 1992) che negli ultimi anni sono state numerosissime e ogni volta di rilevante gravità per le conseguenze con danni notevoli per gli impianti, la produzione e la competitività dell'azienda in questione che, si sottolinea, è all'avanguardia nel settore; è appena il caso di ricordare che per la materia prima impiegata e il tipo di lavorazione posto in essere per la produzione dei tubi in polivinilcloruro ogni interruzione, pur breve, d'energia comporta in aggiunta al danno in sé, discendente dalla mancata produzione nel corso della cessata erogazione, anche e soprattutto danni (ben più gravi) sia per la conseguita malformazione del prodotto in corso di lavorazione, non più utilizzabile, sia per i lunghi tempi di ripristino dei cicli produttivi, sia per le conseguenze sul funzionamento di apparecchiature di controllo dei cicli di produzione,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda porre in essere nei confronti dell'ente di Stato perchè si corregga la situazione sopra denunciata e si evitino danni come quelli esposti e, più in generale, per richiamare l'Enel ad una maggiore attenzione ai problemi industriali del Mezzogiorno e segnatamente del Salento.

(4-02200)

(28 gennaio 1993)

RISPOSTA. - L'Enel informa che la fornitura di energia elettrica nello stabilimento della società Poliresine, sito nella zona industriale di Galatina e Soletto, è effettuata attraverso una linea in cavo a media tensione in partenza dalla locale cabina primaria di Galatina.

Alla stessa fornitura viene assicurata un'alimentazione di riserva mediante una linea, parte in cavo sotterraneo e parte aerea, anch'essa in uscita dalla citata cabina primaria.

Il ciclo produttivo della società Poliresine, a causa delle particolari lavorazioni effettuate, si è dimostrato particolarmente sensibile anche a brevissime interruzioni nella fornitura di energia elettrica. Per tale motivo da parte dei locali responsabili dell'Enel è stato più volte consigliato alla società in questione di provvedere a dotarsi a propria cura di adeguati accorgimenti tecnici per far fronte a tali brevissime interruzioni relative, in genere, all'intervento dei sistemi di protezione a seguito di guasti transitori.

Per quanto riguarda più specificatamente le interruzioni verificatesi nel periodo 1989-1992, l'Enel fa presente che le stesse sono da imputare, oltre che a cause atmosferiche, ad anomalie nelle cabine elettriche dei vari utenti collegati alla medesima linea di alimentazione nonché a guasti connessi a lavori stradali e fognari effettuati nell'area della zona industriale.

Gli uffici territoriali dell'Enel spa hanno di recente attivato un tronco di linea a media tensione in cavo sotterraneo, in grado di realizzare la chiusura dell'anello di distribuzione della suddetta zona industriale. Sarà, quindi, garantita all'area interessata ed in particolare alla Poliresine una migliore continuità del servizio, fatte salve le sopra citate brevissime interruzioni praticamente ineliminabili nel normale esercizio del sistema elettrico.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
SAVONA

(3 agosto 1993)

---

MANIERI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per conoscere se non ritenga opportuno un immediato e diretto intervento per sollecitare l'amministrazione comunale di Nardò (Lecce) o sostituirsi ad essa nell'azione volta ad assumere i provvedimenti necessari per salvaguardare il patrimonio librario della biblioteca comunale «Achille Vergari» nella quale numerosi volumi di alto valore, tra cui incunaboli, manoscritti del 1500 e 1600, opere uniche in tutto il Salento che benemeriti cittadini del secolo scorso hanno raccolto e donato alla città, sono stati o rischiano di essere divorati dalle tarme per l'incuria in cui sono lasciati.

L'interrogante si pregia richiamare l'analogha richiesta inviata al Ministro in indirizzo dal circolo culturale «Nardò Nostra» in data 21 giugno 1993.

(4-03660)

(1° luglio 1993)

RISPOSTA. - Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le funzioni riguardanti il patrimonio librario delle biblioteche di enti locali rientrano nella competenza delle regioni.

Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di manoscritti antichi e, in generale, di materiale bibliografico di alta importanza storica e artistica, il competente ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero incaricherà l'Istituto centrale per la patologia del libro di effettuare un sopralluogo al fine di accertare le condizioni del materiale di cui trattasi e per definire gli opportuni interventi in collaborazione con la biblioteca interessata e gli organi comunali e regionali competenti.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*  
RONCHEY

(5 agosto 1993)

MOLINARI. - *Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti.* - Premesso che un deputato della Repubblica si è fatto portavoce degli interessi della Eva airways, compagnia aerea di Taiwan - Stato non riconosciuto dall'Italia - e della Greensisam spa di Livorno, rappresentante in Italia della predetta compagnia, perchè sia concesso alla Eva airways il diritto di scalo in Italia;

considerato che il parlamentare in questione si è fatto parte attiva nella vicenda arrivando al punto di presentarsi al Ministero degli affari esteri e al Ministero dei trasporti con alti dirigenti delle già citate società e facendo tali pressioni da ipotizzare possibili reazioni da parte della Repubblica popolare cinese con la quale sono in corso proficui rapporti e avanzate trattative in vari campi compreso quello dei trasporti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno chiarire quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo sulla questione richiamata e quale ruolo stiano svolgendo le aziende di Stato coinvolte.

(4-03527)

(22 giugno 1993)

RISPOSTA. - La Commissione affari esteri della Camera, nella seduta di martedì 15 giugno 1993, ha discusso ed approvato - con modifiche al dispositivo - la risoluzione 7-00212 dell'onorevole Alessi ed altri, riguardante l'interrogazione cui si risponde.

Nell'ambito dei lavori della predetta Commissione il Ministero degli affari esteri - tenuto conto del quadro generale dei rapporti del nostro paese con la Repubblica popolare cinese da un lato e con Taiwan dall'altro - ha precisato di ritenere che, anche se l'eventuale autorizzazione alla compagnia privata Eva airways a fare scalo in Italia dovesse creare alcune difficoltà dal punto di vista politico, tali difficoltà non dovrebbero essere serie al punto di compromettere in maniera veramente significativa l'ampia ed importante gamma dei nostri rapporti con la Cina.

In questo contesto esso, per la parte di propria competenza, non vedrebbe dunque motivi ostativi alla concessione del diritto di scalo in territorio nazionale alla compagnia Eva airways corporation.

Tuttavia, il Ministero dei trasporti, competente per la concessione dell'autorizzazione in parola, ha fatto rilevare che l'Alitalia è contraria ad una concessione unilaterale, non essendo essa, nella presente congiuntura, in grado di operare sulla stessa rotta e che, in queste condizioni, una concessione unilaterale alla compagnia taiwanese richiederebbe di sottrarre traffico da e per l'Estremo oriente alla compagnia di bandiera, senza adeguate contropartite.

Non quindi per motivi politici, ma unicamente per considerazioni economico-commerciali, il Governo, prima di dare parere favorevole alla concessione unilaterale di scalo sul territorio italiano alla compagnia Eva airways corporation, ha accolto la proposta, avanzata dal Ministero dei trasporti, di istituire rapidamente una commissione congiunta (composta dal Ministero dei trasporti e dall'Alitalia) con il mandato di esplorare intese commerciali convenienti tra le parti interessate.

La Commissione affari esteri della Camera ha conclusivamente approvato la risoluzione 7-00212, impegnando il Governo a riferire al Parlamento, entro il termine di 90 giorni, sulle conclusioni della costituenda commissione congiunta. È peraltro lecito ipotizzare uno «slittamento tecnico» del termine suindicato, tenuto conto dei ristretti margini di tempo a disposizione, alla luce della complessità del problema e dell'approssimarsi della pausa estiva.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
FINCATO

(2 agosto 1993)

MOLINARI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -  
Premesso:

che un insediamento palafitticolo è stato scoperto durante i lavori di scavo per la posa del metanodotto SNAM in località Pratini dell'Argin Traverso, nel territorio del comune di Collesalveti (Livorno), dove ad una profondità di circa 3 metri sono venute alla luce alcune strutture lignee;

che la soprintendenza archeologica della Toscana ha imposto il fermo degli scavi ed intrapreso, con l'ausilio della cooperativa archeologica di Firenze, un'indagine stratigrafica;

che l'insediamento individuato sta restituendo materiali fittili e bronzei che sembrano indicare un periodo da porsi tra la fine dell'età del bronzo e gli inizi di quella del ferro;

che la scoperta presenta particolare interesse poichè nella zona livornese, ed in generale della Toscana, non sono mai stati fatti simili ritrovamenti;

che va inoltre considerato che lo scavo presenta problemi soprattutto per la fragilità dei reperti lignei e per la notevole abbondanza di frammenti ceramici;

che questa «fragilità» del villaggio contrasta nettamente con la situazione esistente;

che, infatti, lo scavo per il metanodotto è appena iniziato e questi lavori possono durare anche vent'anni ed inoltre le grosse tubazioni, il cui insediamento è stato sospeso per il momento, costituiscono una grave minaccia per l'intero complesso palafitticolo (si calcola che il villaggio abbia un'area di circa 300 metri);

che la zona, non ancora diventata zona protetta, è stata gravemente danneggiata da vandali e gli ignoti devastatori hanno fatto danni irreparabili;

che il soprintendente ai beni archeologici di Firenze ha affermato, in un'intervista rilasciata a «La Nazione» del 10 aprile 1993: «Le palafitte scoperte sono state distrutte, spero che quelle ancora nascoste nel sottosuolo siano in buone condizioni»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non intenda intervenire perchè l'area del ritrovamento sia immediatamente dichiarata «area protetta» e predisposta come tale, affinché l'immenso patrimonio archeologico sia difeso dalle incursioni dei vandali;

se non intenda adoperarsi per trovare soluzioni che permettano la convivenza fra la zona protetta, il metanodotto e le altre strutture presenti nel territorio.

(4-03673)

(2 luglio 1993)

RISPOSTA. - Si confermano i dati tecnico-scientifici forniti puntualmente nell'interrogazione cui si risponde.

Il vincolo archeologico, del quale è in corso l'istruttoria, sull'area dei Pradini dell'Argin Traverso potrà essere perfezionato soltanto nel momento in cui verrà completata, mediante carotaggi esplorativi in vasti tratti circostanti l'attuale scavo, la delimitazione dell'area. Va però purtroppo segnalato che l'apposizione del vincolo archeologico non è sufficiente ad assicurare la difesa del patrimonio in questione dalle incursioni dei vandali e ladri in una zona totalmente piana, costeggiata da strada statale, lontana da abitati e quindi facilmente accessibile; infatti anche le recinzioni opportunamente realizzate dalla SNAM non sono riuscite a fermare i vandali. Si è perciò deciso di reinterrare momentaneamente tutta l'area tenendo aperti soltanto, di volta in volta, piccoli saggi necessari a definire almeno le linee generali quali l'estensione dell'abitato, la cronologia, la stratigrafia dell'insediamento.

La soprintendenza archeologica di Firenze si è intanto attivata per promuovere un intervento sinergico con l'ENEA e il Ministero dell'ambiente per la massima conoscenza e tutela del complesso nella prospettiva che si possano risolvere non solo i problemi della difesa del bene, ma anche i problemi della instabilità del terreno; infatti solo risolvendo tale problema si potrà pensare ad un futuro uso congruo di questo straordinario complesso monumentale.

Va tenuto presente anche che, risolti i problemi sopra accennati, si pongono comunque quelli della conservazione *in situ* delle grandiose strutture lignee ancora presenti e delle loro porzioni recuperate durante gli scavi SNAM. Per tale conservazione occorrono tuttavia consistenti risorse finanziarie. Intanto la predetta soprintendenza ha curato

che la collocazione del metanodotto avvenisse, come è avvenuta, col minimo danno per il patrimonio archeologico, contando anche sulla continua collaborazione della SNAM.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*  
RONCHEY

(5 agosto 1993)

MOLINARI, CANNARIATO, MANCUSO, ROCCHI, MAISANO GRASSI. - *Ai Ministri della difesa e della sanità.* - Premesso:

che la Fraternità di misericordia della consolazione di Mascalucia (Catania) risulta essere ente convenzionato con il Ministero della difesa per l'accoglimento di obiettori di coscienza in servizio civile;

che tale ente, presso cui svolgono servizio civile attualmente sei obiettori, risulta essere responsabile tale Francesco Seminara;

che agli interroganti risulta che il suddetto Francesco Seminara si sarebbe reso responsabile di una gravissima e prolungata serie di infrazioni e irregolarità nella gestione del servizio civile, con risvolti non solo di carattere amministrativo, e che dovrebbero portare all'immediata risoluzione della convenzione, ma anche con risvolti penali;

che il Seminara userebbe apostrofare ed intimidire gli obiettori in servizio civile con frasi quali «ti rovino», «ti faccio morire», «ti trasferisco entro oggi o ti faccio andare via a pezzi», ed altre amenità del genere;

che il responsabile legale dell'ente avrebbe utilizzato gli obiettori durante la campagna elettorale per farsi propaganda personale, oltre a costringerli a raccogliere i voti di preferenza e di lista il giorno dello spoglio delle schede;

che gli obiettori sarebbero stati costretti, durante l'orario di servizio, a partecipare alla ristrutturazione della ex sede legale dell'ente (sita in piazza Dante Alighieri 16 a Mascalucia) in modo da trasformarla in negozio per alimentari surgelati, negozio gestito ovviamente dall'ineffabile Seminara e dal segretario dell'ente stesso;

che gli obiettori sarebbero stati utilizzati per un volantinaggio promozionale a favore di tale negozio di surgelati;

che gli obiettori sarebbero stati svegliati all'una e mezza di notte per spostare, causa corto circuito, frigoriferi e merce del negozio suddetto;

che la sede dell'ente, l'autoparco e gli alloggi degli obiettori sono stati trasferiti, non si sa quanto legalmente, da piazza Dante Alighieri 16 (ormai negozio di surgelati) all'ex macello comunale, sito in viale Alcide De Gasperi;

che gli obiettori sarebbero stati ovviamente utilizzati come muratori, carpentieri, pittori, aiuto idraulico, eccetera, per tale ristrutturazione: sta di fatto che tali locali sarebbero infestati dai topi, ed inoltre essi mancano di acqua calda e nessuna porta separa i servizi igienici dalle camere da letto degli obiettori;



che il cortile del locale sarebbe invaso dalla sporcizia e l'acqua non è potabile, tanto da costringere gli obiettori ad approvvigionarsi presso le fontane pubbliche;

che gli obiettori sarebbero inoltre costretti a coabitare con non meglio definiti «volontari» dell'ente stesso, che invece utilizzano a loro vantaggio gli alloggi degli obiettori;

che gli obiettori sono costretti a turni di lavoro di sedici ore giornaliere e non è mai stata fonita loro l'opportunità di essere addestrati al primo soccorso, attività che dovrebbe essere quella principale di servizio;

che il vitto fornito sarebbe scarsissimo: ad esempio dal 13 aprile al 5 maggio 1992 ai sei obiettori sono stati forniti 1400 grammi di carne complessivamente;

che dal marzo al maggio del 1992 gli effetti lettereschi sarebbero stati cambiati una sola volta;

che il Seminara si vanterebbe di avere conoscenze in alto loco, tanto è vero che l'USL competente non avrebbe mai compiuto sopralluoghi per verificare come i locali, che dovrebbero ospitare non solo gli obiettori in servizio ma anche una struttura di soccorso medico, siano insalubri ed infestati dai topi;

che dal 15 al 22 agosto gli obiettori sarebbero stati lasciati completamente soli, mentre il Seminara e i cosiddetti «volontari» se ne sono andati in ferie: agli obiettori sarebbe stato «ordinato» di comunicare a chi eventualmente chiedeva l'ambulanza che la stessa era «fuori servizio»;

che gli obiettori sarebbero stati obbligati ad effettuare con l'ambulanza trasporti di persone già decedute;

che il Seminara risulterebbe intrattenere ottimi rapporti con ufficiali e sottufficiali del distretto militare di Catania, che sarebbe sempre stato molto comprensivo di fronte alle timide denunce degli obiettori in servizio, informando delle stesse il denunciato e non prendendo alcun provvedimento;

che gli interroganti, che di fronte a quanto sino ad ora esposto si riservano di interessare direttamente le autorità giudiziarie, sono a conoscenza del fatto che gli obiettori di coscienza in servizio civile presso la Fraternità di misericordia della consolazione di Mascalucia hanno chiesto alla Direzione generale della leva l'immediato trasferimento ad altro ente, oltre a denunciare alla stessa quanto indicato precedentemente in premessa,

si chiede di sapere:

se quanto indicato in premessa risponda al vero;

quali provvedimenti si intenda prendere per l'immediata revoca della convenzione dell'ente indicato in premessa;

chi sia responsabile dell'apertura della convenzione medesima ed in particolare quali appartenenti alle Forze armate abbiano verificato l'esistenza dei presupposti necessari per l'apertura della convenzione;

quali provvedimenti si intenda prendere nei loro confronti;

quali ufficiali e sottufficiali del distretto militare di Catania siano preposti alla gestione del servizio civile e per quale ragione avrebbero

deciso di non intervenire in una situazione del genere, denunciata dagli obiettori in servizio, avvisando invece il Seminara delle denunce stesse; quali provvedimenti si intenda prendere nei loro confronti; per quali ragioni le autorità sanitarie non siano intervenute per impedire che un'associazione come quella gestita dal Seminara si occupi del soccorso ad ammalati, date le incredibili condizioni igieniche in cui opererebbe, ampiamente descritte in premessa, e cosa si intenda fare per porre rimedio a tale ingiustificabile omertà.

(4-01152)

(29 settembre 1992)

RISPOSTA. - In relazione alla situazione esposta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta che dall'ispezione effettuata in data 18 settembre 1992 dal Distretto militare di Catania presso l'ente Fraternità di misericordia della consolazione di Mascalucia (Catania) sono state accertate e confermate le gravi irregolarità compiute nella gestione del servizio sostitutivo civile denunciate a questa amministrazione con lettera scritta, nello scorso mese di agosto, dagli obiettori ivi in servizio.

In considerazione delle gravi inadempienze si è provveduto a risolvere la convenzione con la sede in questione ed a trasferire gli obiettori presso altri enti siti in località vicinore.

In ordine alla situazione emersa, la Difesa ha interessato l'autorità giudiziaria per l'accertamento dei fatti denunciati e, in seguito, la procura della Repubblica ha ordinato il sequestro di tutti i documenti relativi all'ispezione ed oggetto dell'indagine.

Si ritiene opportuno precisare che dalle dichiarazioni scritte rilasciate dagli obiettori si evince che, anteriormente alla data dell'ispezione, a nessun ufficiale o sottufficiale del distretto militare di Catania, preposto alla gestione del servizio civile, era mai stato denunciato quanto accadeva presso il suddetto ente.

*Il Ministro della difesa*  
FABBRI

(4 agosto 1993)

PARISI Vittorio. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che da tempo la comunità Bahà'i è oggetto di feroci persecuzioni da parte del Governo iraniano, persecuzioni che hanno provocato la morte di molti membri di tale comunità;

che da un recente documento diffuso dall'Assemblea spirituale nazionale dei Bahà'i d'Italia si rileva una recrudescenza di tale persecuzione, mirante a distruggere le stesse radici culturali della comunità,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo italiano non intenda intervenire energicamente e con tutti i mezzi a disposizione a sostegno dei diritti umani e civili della comunità Bahà'i e per porre fine a tale inammissibile persecuzione.

(4-03654)

(1° luglio 1993)

RISPOSTA. - Il Governo italiano riserva tradizionalmente grande attenzione, ai fini di un proficuo svolgimento dei rapporti bilaterali con altri paesi, al rispetto dei principi fondamentali dei diritti dell'uomo. Si tratta di un orientamento che, oltre ad essere rafforzato in ambito comunitario da una comune intesa di vedute sulla questione con i *partner*, è confermato dall'adesione italiana ad una serie di accordi e convenzioni che pongono la considerazione ed il rispetto dei diritti umani quale principio basilare che regola la vita internazionale.

Per quanto riguarda la comunità Bahà'i in Iran, di cui si seguono con costante attenzione le vicende, le notizie relative ad una recrudescenza delle persecuzioni nei loro confronti, che hanno portato il Parlamento europeo ad adottare una risoluzione al riguardo nella scorsa sessione di aprile, accrescono le preoccupazioni del Governo italiano.

Nei contatti con le autorità di Teheran, tanto sul piano bilaterale quanto in ambito comunitario, l'Italia ha costantemente dimostrato il profondo attaccamento al rispetto dei diritti dell'uomo e, più in particolare, alla tutela delle minoranze religiose. Sul piano comunitario, la questione dei diritti umani costituisce uno dei temi fondamentali su cui è basato il «dialogo critico» che i Dodici stanno conducendo nei confronti dell'Iran, sulla base delle indicazioni emerse in proposito nel corso del Consiglio europeo di Edimburgo, nel dicembre 1992.

Si ricorda, che fin dal 1985, in relazione a denunce di persecuzione subite in Iran dalla comunità Bahà'i, l'Italia ha esplicitato, a titolo nazionale ed insieme ai *partner* europei, una costante azione diplomatica che ha portato all'adozione nel dicembre di quello stesso anno di una risoluzione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si esprimeva profonda preoccupazione per la violazione da parte del Governo iraniano di tali diritti, con particolare riferimento alla libertà di religione ed al diritto delle minoranze di praticarla e professarla liberamente.

Da ultimo, la Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha adottato il 10 marzo 1993, con il voto favorevole italiano, una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran in cui, in particolare, si esprime preoccupazione per il trattamento discriminatorio per ragioni religiose cui sono sottoposti nel paese alcuni gruppi, tra i quali la comunità Bahà'i.

Il complesso degli interventi sopra descritti continua a svolgersi, tuttavia, in un clima assai delicato e non privo di obiettive difficoltà, derivanti, tra l'altro, dal fatto che le imputazioni mosse ai Bahà'i non sono specificamente connesse al loro credo religioso, ma a comportamenti politici che la dirigenza di Teheran considera pregiudiziali per la sicurezza dello Stato.

L'attenzione del Governo italiano, sul piano bilaterale ed in ambito di cooperazione politica europea, riguardo alle vicende della comunità Bahà'i in Iran, continuerà ad essere costante ed improntata alla ricerca

delle necessarie garanzie volte ad assicurare, da parte iraniana, il rispetto dei diritti della minoranza Bahà'i nel paese.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
GIACOVAZZO

(5 agosto 1993)

PELELLA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il giovane Roberto Spedaliere, nato a Portici il 15 febbraio 1966 ed ivi residente, arruolato nella leva di mare al compimento del 18° anno di età ed in seguito (1988) trasferito nei ruoli dell'esercito, produsse istanza onde ottenere la dispensa dal servizio militare, avendo due suoi fratelli prestato servizio militare, uno dei quali congedato d'ufficio 17 giorni prima del completamento del servizio stesso, perchè godente di LISAC;

che tale domanda fu respinta con determinazione ministeriale n. I/I/L719/92 del 1° luglio 1992, con motivazione non convincente;

che il giovane dal 18 dicembre 1992 sta svolgendo infatti il servizio militare presso il 47° battaglione Salento in Barletta;

che lo scrivente ritiene che lo Spedaliere si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, della legge n. 191 del 31 maggio 1975,

l'interrogante chiede di sapere se non si reputi opportuno disporre sul problema ulteriori e più approfonditi accertamenti in modo da concedere, sia pure con notevole ritardo, al medesimo l'invocata dispensa, qualora verificato il possesso da parte dello Spedaliere dei requisiti per tale concessione.

(4-02365)

(15 febbraio 1993)

RISPOSTA. - In data 24 maggio 1993, il consiglio di leva di Napoli ha adottato nei confronti del giovane Roberto Spedaliere, nato a Portici il 15 febbraio 1966, la seguente decisione: «Ammesso al congedo anticipato perchè nelle condizioni di cui al combinato disposto dal paragrafo 6A n. 6 dell'ordine di chiamata alla leva della classe 1975 e dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1975, n. 191, modificato dalla legge n. 269 del 1991».

*Il Ministro della difesa*  
FABBRI

(4 agosto 1993)

PERIN. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che sono apparsi articoli su giornali della regione Veneto del 4 ottobre 1992 dai quali risulta che i carabinieri del NAS, controllando alcuni viticoltori, hanno trovato piccole percentuali di zucchero nei vini proprio nelle zone famose del prosecco;

che, per quanto impegno ci metta il viticoltore nel produrre uva di qualità, i raccolti sono sempre influenzati dalle condizioni climatiche che non sempre sono favorevoli e che possono compromettere il lavoro di una intera stagione come sta succedendo quest'anno;

che di fronte ad annate come questa la gradazione zuccherina delle uve può essere non delle migliori ed allora in questi casi la legge italiana permette tramite decreto ministeriale l'aggiunta di concentrati; che negli altri Stati europei produttori di vini (Francia e Germania) questo stesso problema viene risolto con l'aggiunta controllata di zuccheri (saccarosio), metodo che in Italia è permesso solo con la produzione di vini speciali (spumanti, vermut, marsala);

che da un punto di vista tecnico, da moltissime fonti autorevoli, viene affermato che lo zucchero è lo strumento migliore per aumentare le gradazioni dei vini perchè non fa male alla salute e non è portatore di elementi che possono alterare il prodotto finale;

che il mosto concentrato invece è derivato da altre uve e per essere rettificato passa attraverso processi lavorativi per nulla naturali che lo mettono a contatto con resine scambiatrici ed è sicuramente un possibile portatore di batteri;

che i viticoltori non sono convinti che questo sia lo strumento tecnico migliore da usare nella produzione di vino delicato come ad esempio il prosecco;

atteso che con quanto sopra esposto l'interrogante ha voluto rilevare la differenza di mezzi tecnici a disposizione dei produttori italiani rispetto ai loro concorrenti stranieri,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno l'adeguamento della legislazione vinicola italiana con quella di altri paesi europei, nostri concorrenti, perchè questo è funzionale a migliorare la qualità dei nostri prodotti;

inoltre, se non si ritenga opportuno che gli organi addetti al settore di vigilanza e controllo, particolarmente in questo momento di recepimento di regole europee, non siano solo organi repressivi, ma utili strumenti con funzioni di indirizzo per migliorare le attività produttive a vantaggio dell'economia locale, nazionale e del consumatore.

(4-01410)

(22 ottobre 1992)

**RISPOSTA.** - Si sottolinea anzitutto che, in materia di aumento della gradazione alcolica dei prodotti della vendemmia, la regolamentazione comunitaria prevede la possibilità di utilizzare, in tutta la Comunità, i mosti concentrati o i mosti concentrati rettificati e vieta la pratica dello zuccheraggio dei mosti e dei vini in tutti i paesi della fascia mediterranea (oltre all'Italia, anche Grecia, Spagna, Portogallo e Francia meridionale).

È prevista, altresì, la possibilità di impiego del saccarosio, limitatamente però alle regioni vitivinicole settentrionali della CEE (parte della Francia, Germania e Lussemburgo), dove tale prodotto viene tradizionalmente utilizzato per la pratica enologica in questione.

In base alle vigenti disposizioni CEE, pertanto, non è possibile in Italia autorizzare l'impiego del saccarosio per aumentare il titolo alcoolometrico volumico dei prodotti della vendemmia.

D'altra parte occorre rilevare che la posizione del nostro paese, manifestata in più occasioni nelle competenti sedi comunitarie e sancita espressamente dall'articolo 78 del Piano vitivinicolo nazionale (approvato dal CIPE il 28 giugno 1990), è in linea con il suddetto divieto di zuccheraggio allo scopo di evitare che vi sia interesse ad estendere l'attività vitivinicola nelle zone non vocate e di mantenere le peculiarità territoriali del vino legate alla nostra civiltà mediterranea, che indica il vino stesso come prodotto derivante esclusivamente dalla fermentazione dell'uva senza aggiunta di edulcoranti estranei alla vite.

Si precisa inoltre che le recenti acquisizioni tecniche, che hanno portato alla realizzazione del mosto concentrato rettificato (MCR) e dello zucchero d'uva, hanno reso del tutto infondate le argomentazioni precedentemente addotte secondo cui lo zucchero, quanto alle caratteristiche organolettiche, costituirebbe arricchimento più neutro rispetto al mosto concentrato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va valutata anche la questione dei controlli; è evidente, infatti, che non è possibile privilegiare interessi particolaristici di alcuni produttori poco seri incappati nelle sanzioni per avere utilizzato il saccarosio, rispetto ai più generali interessi di carattere nazionale e della stessa esistenza della viticoltura mediterranea.

Tale impostazione è d'altronde condivisa dai produttori più seri, anche del Nord Italia, che perseguono la qualità nel vigneto piuttosto che con gli arricchimenti illeciti.

*Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

DIANA

(12 agosto 1993)

---

PERIN, MANFROI, ROVEDA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che grazie ad una intensa e martellante campagna pubblicitaria con lo slogan «Il metano ti dà una mano» e grazie ad una offerta a prezzi convenienti la società SNAM ha indotto molti imprenditori e utenti privati a sostenere ingenti spese per adattare i loro impianti all'uso di tale combustibile confidando in un recupero della spesa grazie all'economia di gestione;

che dopo poco tempo dal perfezionamento del contratto di fornitura il cliente ha dovuto accettare aumenti e adeguamenti decisi dal Governo con sovrapprezzi, dovuti a nuove disposizioni regionali (nel Veneto aumento di 50 lire/Nmc, in Lombardia di 30 lire/Nmc);

che l'aliquota IVA sui consumi del metano in Italia settentrionale è del 19 per cento e nel Mezzogiorno è del 9 per cento;

che la SNAM in questi giorni cerca di recuperare quote concesse nei contratti con clausole «prezzo promozionale per avviamento» pari a 40 lire/Nmc;

che mentre le aziende dell'Italia settentrionale vengono penalizzate con conguagli di prezzo retroattivo anche di 3 anni è di pubblico dominio che nel Mezzogiorno molte aziende by-passano i contatori di gas metano come già succede ed è successo con i contatori dell'energia elettrica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia regolare la richiesta di conguagli del prezzo con effetto retroattivo;

se sia ammissibile una diminuzione del potere calorifero del metano erogato mantenendo costante il prezzo concordato;

quale sia la quantità di gas immagazzinato nei pozzi in disuso e se sia consuetudine pompare aria nella rete di distribuzione al fine di mantenere una pressione costante in caso di scarso utilizzo, venendo così ad incidere sul prezzo;

se si ravvisino nel comportamento della SNAM responsabilità di ordine penale.

(4-01656)

(18 novembre 1992)

**RISPOSTA.** - Il metano distribuito dalla società SNAM viene venduto sia per gli usi industriali sia per quelli civili.

Il prezzo relativo al gas naturale per usi industriali viene fissato mediante accordi tra le parti, nella fattispecie tra SNAM e Confindustria o Confapi. Per quanto riguarda invece quello per usi civili, ossia prezzo di cessione del metano dalla SNAM alle aziende distributrici, viene espresso in una formula suddivisa in due quote, una fissa e l'altra proporzionale. La quota fissa che tiene conto della portata mensile impegnata è prevista nel contratto di fornitura tra la SNAM e le aziende distributrici. Il suo valore numerico è aggiornato annualmente al mese di luglio, secondo una formula parametrica, anch'essa prevista nel contratto.

Gli incrementi della suddetta quota sono recepiti in tariffa mediante provvedimenti CIP. Le aziende distributrici sono tenute a corrispondere comunque alla SNAM le variazioni definite dall'accordo.

Per quanto concerne la quota proporzionale si precisa che, a seguito della delibera CIPE del 30 luglio 1991 e del provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991, è stata sottoposta a regime di «sorveglianza» analogamente a quanto stabilito per i prezzi di prodotti petroliferi.

Pertanto le variazioni del prezzo di cessione SNAM, conseguenti a modifiche del prezzo del gasolio, si applicano automaticamente, ogni due mesi, al verificarsi di variazioni positive o negative del gasolio per uso riscaldamento di almeno 11 lire al chilogrammo e vengono contestualmente trasferite su tutte le tariffe ad eccezione di quelle per uso domestico.

Per quanto riguarda il potere calorifico del gas metano per usi civili distribuito a mezzo rete urbana, si precisa che il provvedimento CIP n. 37/86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio

1986, ha stabilito che il potere calorifico di riferimento del gas naturale debba essere pari a 9,2 megacalorie per metrocubo *standard* (mcal/mc/st); qualora il potere calorifico medio ponderato del metano acquistato dalle aziende distributrici nell'anno solare precedente abbia superato più o meno il 5 per cento del suddetto potere calorifico si provvede alle corrispondenti correzioni delle tariffe.

Inoltre, per quanto concerne gli esercizi in avviamento, si precisa che l'attuale metodologia di determinazione tariffaria relativa al gas distribuito per usi civili prevede che per i suddetti esercizi venga applicata una quota proporzionale del prezzo del metano più conveniente rispetto a quella per esercizi a regime, fatta eccezione per quelli con bassissimi consumi specifici.

Tale normativa è prevista per un periodo di tre anni al Nord e quattro anni per il Centro-Sud. Terminato tale periodo, le situazioni in avviamento rientrano in quelle a regime.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
SAVONA

(3 agosto 1993)

PICCOLO. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* - Premesso:

che l'articolo 7 della legge 28 marzo 1991, n. 112, recante: «Norme in materia di commercio su aree pubbliche» prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, emani il regolamento di esecuzione della legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima;

che pur essendo trascorso oltre un anno dalla scadenza, a tutt'oggi il previsto regolamento di esecuzione non risulta ancora emanato;

che tale carenza impedisce qualsiasi effettiva applicazione della citata legge n. 112 del 1991 per quanto attiene il rilascio di nuove autorizzazioni, tale essendo anche l'interpretazione applicata dalla regione Puglia;

che grave è il disagio dei cittadini interessati, realmente privati della possibilità di intraprendere una attività economica, tanto da determinare diffuso malcontento e insistenti proteste,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni che abbiano impedito ai Ministri in indirizzo l'emanazione del precitato regolamento di esecuzione e se, consapevoli del disagio che il loro ritardo provoca, possano garantire l'emanazione in tempi brevissimi di tale regolamento.

(4-03259)

(24 maggio 1993)

RISPOSTA. - La legge n. 112 del 28 marzo 1991, concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», prevede un termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento di esecuzione; tale termine è stato superato poichè sono state necessarie molteplici



riunioni per acquisire il parere definitivo delle associazioni di categoria, delle regioni e dell'ANCI: il che ha richiesto tempo. D'altra parte il Ministero dell'industria ha ritenuto suo dovere raccogliere il maggior numero possibile di osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento sulle norme della legge, per poter predisporre un regolamento di esecuzione che ne faciliti la comprensione e l'applicazione.

Lo schema di regolamento elaborato intende dare una risposta a tali osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile sia lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme - non infrequenti, come risulta dall'esperienza che si è fatta nel corso degli anni - sia l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi.

Lo schema di regolamento, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla legge, mira a rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili e ad evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di «favori» che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata.

Ciò premesso, si informa che lo schema di regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere, dopo essere stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 12 dicembre 1992, n. 192611, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1991, n. 400, per la prevista comunicazione è stato trasmesso al Ministero della sanità per la firma concertante e successivamente è stato inviato al Ministero di grazia e giustizia per i relativi adempimenti prima della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
SAVONA

(3 agosto 1993)

---

PREIONI. - *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* - Per sapere se sia possibile estendere alle imprese dell'Alto novarese il beneficio dell'esenzione dal «sovrapprezzo termico» sulla somministrazione di energia elettrica, come già avviene in alcune altre zone d'Italia colpite da crisi economica e deindustrializzazione causata da eccessivo costo di produzione.

(4-02234)

(8 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si reputa opportuno premettere che la Commissione CEE ha recentemente avviato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo

2, del Trattato istitutivo della Comunità, intesa, tra l'altro, a considerare quale aiuto di Stato la concessione di tariffe elettriche agevolate.

In considerazione di quanto innanzi ogni eventuale agevolazione, come quella richiesta a favore di imprese dell'Alto Novarese si traduce in un non giustificabile trasferimento di oneri dal settore beneficiario ad altri settori, in contrasto sia con l'articolo 2597 del codice civile, che prevede la parità di trattamento a parità di servizio prestato, sia con le norme che regolamentano la libera concorrenza.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SAVONA

(3 agosto 1993)

RABINO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda porre in atto in riferimento alle colture di soia e di girasole che, già seriamente compromesse in alcune zone, ad esempio della provincia di Alessandria, dalle esondazioni del Bormida, del Tanaro, dello Scrivia e degli altri corsi d'acqua minori, rischiano, in gran parte, di essere lasciate a marcire nei campi, nell'impossibilità di procedere alle normali pratiche di raccolta; le pesanti macchine operatrici, infatti, non possono essere introdotte sui terreni fangosi, senza correre il rischio di rimanere irreparabilmente impantanate.

Questo stato di cose porta, oltre alla perdita del prodotto, in quanto sono ormai presenti, sia per gli acheni di girasole che per la pianta della soia, evidenti fenomeni di germogliamento, anche al rischio di non poter conseguire i benefici del contributo integrativo che la Comunità europea concede, quest'anno per la prima volta, ai produttori di girasole e di soia di primo e di secondo raccolto. Per ottenere ciò, infatti, occorre dimostrare di avere portato a termine un raccolto pari, almeno, al 30 per cento delle produzioni medie regionali, mentre in molti casi, come detto, non sarà assolutamente possibile raggiungere tali quote ove non si sia addirittura costretti a lasciare nei campi l'intero raccolto.

L'interrogante, pertanto, a salvaguardia di moltissimi produttori che vedono seriamente compromesso il loro lavoro di un'intera stagione, chiede altresì di sapere:

1) se, nell'impossibilità di procedere alla raccolta del prodotto, per cause non dipendenti dalla volontà dei produttori, decadranno i requisiti per conseguire l'aiuto comunitario ad ettaro;

2) come dovranno comportarsi i produttori cui è richiesta, entro il prossimo 30 novembre, la presentazione della comunicazione di avvenuto raccolto, nel caso in cui o non si possa effettuare il raccolto, oppure non si raggiungano le quote del 30 per cento delle produzioni medie regionali;

3) quale documentazione potrebbe essere necessario presentare all'AIMA per denunciare il mancato raccolto dovuto o all'effettiva

impossibilità di entrare in campo o all'ormai avanzato stato di deterioramento del prodotto.

(4-01436)

(27 ottobre 1992)

RISPOSTA. - In data 2 novembre 1992, al fine di evitare che le aziende agricole interessate dalle alluvioni verificatesi in alcune regioni subissero, oltre al danno derivante dal mancato raccolto, anche quello della perdita dell'aiuto per i semi oleosi, l'AIMA ha prospettato alla Commissione CEE l'intendimento di corrispondere comunque l'aiuto comunitario, ritenendo che, nel caso in questione, potessero ricorrere le condizioni per considerare la mancata raccolta o il conseguimento di rese inferiori al 30 per cento delle produzioni medie regionali come dipendenti da cause di forza maggiore.

L'AIMA provvedeva nel contempo ad informare le organizzazioni agricole più rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura e Confagricoltori) sul tipo di documentazione che i produttori avrebbero dovuto presentare per ottenere il pagamento del saldo dell'aiuto (dichiarazione di raccolta anche se negativa, perizia giurata o attestazione rilasciata dall'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio).

In data 7 dicembre 1992 la Commissione CEE ha comunicato di considerare valida l'impostazione data dall'AIMA al problema, rimettendo alla stessa la decisione sui singoli casi.

Essendosi ormai conclusa la fase di presentazione delle dichiarazioni di raccolta, è possibile affermare che la quasi totalità dei produttori interessati dalle suddette calamità naturali ha inviato la documentazione richiesta.

L'AIMA ha comunque approntato un serie di controlli *in loco*, che consentiranno di accertare le cause del mancato raccolto o del conseguimento di rese particolarmente basse.

*Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

DIANA

(12 agosto 1993)

---

SERENA. - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* - Premesso: che secondo i servizi segreti italiani ed americani la Serbia avrebbe acquisito batterie di scud-B, ceduti a Milosevic da «uno dei paesi dell'ex Patto di Varsavia»;

che non è stato escluso, almeno da quanto è emerso durante un convegno della UEO tenutosi a Roma, che «la Serbia potrebbe colpire senza problemi l'Italia»;

che ufficiali della NATO di Vicenza hanno confermato che in settimana aerei serbi hanno violato per otto volte l'*embargo* ONU,

l'interrogante chiede di sapere se ciò corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali misure l'Italia intenda assumere o abbia già assunto per far fronte ad una tale situazione di emergenza.

(4-03060)

(23 aprile 1993)

RISPOSTA. - Non risulta che i serbi, al momento, dispongano di missili scud-B, anche se, data l'instabilità dell'Est europeo, non si può escludere che potrebbero disporne in futuro; tale eventualità è, ovviamente, considerata con la dovuta attenzione dalla Difesa che valuta attentamente ogni dato interessante in proposito.

Quanto alle violazioni da parte di aerei serbi dell'*embargo* ONU, la Difesa aerea italiana ha rilevato soltanto un caso di trasgressione (in data 19 aprile 1993) da parte di un velivolo.

In proposito va comunque evidenziato che le misure di sicurezza adottate dalla NATO e dall'Italia nel contesto dell'operazione «Denny Flyght» sono state calibrate proprio tenendo conto della possibilità di eventuali azioni militari di contrasto nell'area di interesse.

In relazione alla possibilità di attacchi missilistici contro il territorio italiano, si fa presente che il presidente della Federazione serbo-montenegrina Cosic, in un messaggio fatto recentemente pervenire al Ministro degli affari esteri, ha tenuto a fornire, nella sua qualità di comandante supremo delle Forze armate federali, assicurazione formale che egli non permetterà mai un atto di guerra, proveniente dal suo territorio, contro l'Italia.

*Il Ministro della difesa*  
FABBRI

(4 agosto 1993)

SERENA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il commissariato onoranze ai caduti in guerra diretto dal generale Benito Cavazza ha proposto di chiudere con il cemento la grotta del «Bus de la lum» di Pian del Cansiglio, dalla quale furono già estratti nel 1950 i corpi di 28 persone infoibate al tempo della guerra civile 1944-1945 e il 10 maggio del 1992 altri 64 resti umani;

che una simile decisione è priva di ogni logica motivazione e nasconde, ad avviso dell'interrogante, precisi interessi di mistificazione storica da parte di chi continua ad opporsi all'accertamento della verità sulla fine di migliaia di infoibati nel corso della guerra civile 1944-1945,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda responsabilmente assumere l'iniziativa di verificare una volta per tutte che cosa nasconda la voragine del «Bus de la lum», provvedendo al recupero e all'umana sepoltura di eventuali resti umani ancora presenti nella cavità.

(4-03147)

(10 maggio 1993)

RISPOSTA. - Dalla documentazione agli atti di questa amministrazione risulta che nel 1950 il Gruppo tridentino speleologi - su iniziativa del Commissariato generale onoranze caduti in guerra - provvide al recupero, nella depressione carsica (foiba) denominata «Bus de la lum» (Altipiano del Cansiglio in comune di Caneva - Pordenone), di 28 salme di ignoti, deceduti al termine della seconda guerra mondiale.

Tali spoglie furono, in un primo momento, tumulate nel cimitero di Caneva, da dove furono traslate, sempre in via provvisoria, a Redipuglia, per essere successivamente sistemate in modo definitivo nel Tempio-ossario di Udine.

Il 10 maggio 1992, su iniziativa del presidente del Centro studi e ricerche storiche «Silentes loquimur», con sede in Pordenone, e con la collaborazione del gruppo di speleologia Solve del Centro alpino italiano di Belluno, venivano riportati alla luce - rinvenuti nel fondo della stessa foiba - 68 «resti ossei» appartenenti a «persone decedute nel 1945 a causa della guerra».

La procura della Repubblica di Pordenone - dopo i necessari accertamenti medico-legali - decideva di archiviare il caso a motivo dell'impossibilità di verificare - a distanza di 50 anni - in quali circostanze e per quali motivi tali persone erano state gettate nella foiba suddetta.

In tale occasione, l'Associazione nazionale partigiani italiani di Pordenone - che prima di tale archiviazione aveva espresso la propria disponibilità a collaborare per «far piena luce in ordine all'ipotesi della presenza di altri resti umani nella predetta foiba e per accertarne le circostanze della morte» - si mostrava nettamente contraria ad ogni ulteriore iniziativa in proposito; ed anche l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi della Repubblica sociale italiana - nella persona del suo segretario nazionale - esprimeva il suo dissenso ad ulteriori interventi finalizzati a riesumare eventuali resti umani.

Vista, pertanto, l'impossibilità di convocare una riunione volta ad individuare una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti in causa e tenuto conto dei timori espressi dal prefetto di Pordenone per i riflessi negativi che la polemica in corso avrebbe potuto avere sull'ordine pubblico, questa amministrazione - anche per il persistere delle richieste di ulteriori ricerche - disponeva recentemente, l'effettuazione di una ricognizione affidandone l'esecuzione a personale militare.

Tale ricognizione - ritenuta comunque doverosa per corrispondere all'obbligo istituzionale di dare definitiva sistemazione alle sepolture dei caduti di qualsivoglia parte - ha accertato l'inesistenza nella foiba di altre spoglie mortali pur non potendo escludere che, fra mucchi di detriti, possano ancora trovarsi tracce di resti umani, comunque sicuramente non recuperabili.

All'ingresso della foiba a ricordo dei tragici avvenimenti di cui è stata teatro sarà apposta una lapide con la seguente dicitura: «1943-1945 (in alto, al centro). Ai Caduti senza nome (al centro) ONORCA-DUTI (in basso a destra)».

È prevista altresì la sistemazione della mulattiera di accesso alla croce.

*Il Ministro della difesa*  
FABBRI

(4 agosto 1993)

---

STEFÀNO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che i *mass media* hanno diffuso la notizia che sono stati «puniti», adibendoli ad altro servizio, l'ufficiale ed i carabinieri ritenuti responsabili del fatto che il signor Enzo Carra è stato condotto ammanettato in tribunale;

atteso che il signor Carra è stato vittima di un eccesso, certamente deplorabile e condannabile, perchè lesivo dei suoi diritti di imputato; considerato:

che nel colpire i militari in questione si è caduti in un altro eccesso, ancora più riprovevole del primo, per l'impressione che si sia voluto cercare un facile capro espiatorio: i carabinieri in questione, infatti, pensavano probabilmente di fare il loro dovere e, con altrettanta probabilità, sono stati influenzati negativamente dall'attuale clima presente nella pubblica opinione per l'instabilità e l'incertezza in cui versano istituzioni, principi e valori;

che, mentre si è subito intervenuti con inchieste e provvedimenti disciplinari in difesa del signor Carra, non si è affatto parlato delle altre persone che venivano tradotte in manette con lui; infatti, per molte altre persone è stato commesso lo stesso atto, lesivo dei principi del diritto e della dignità umana, in questa e in altre occasioni; mai è stato sollevato però altrettanto scalpore, creando quella prassi che, in un certo senso, ha fatto sì che i carabinieri in questione sentissero legittimo il loro operato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire perchè i militari coinvolti in questo episodio siano reintegrati appieno nella loro precedente mansione, come sembra giusto che sia.

(4-02627)

(9 marzo 1993)

RISPOSTA. - Si fa presente che i militari coinvolti nell'increscioso episodio, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, inizialmente richiamati ad una maggiore sensibilità nello svolgimento dei propri compiti e assegnati ad altri incarichi, sono stati già reintegrati nelle primitive funzioni.

*Il Ministro della difesa*  
FABBRI

(4 agosto 1993)

**TABLADINI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che provvedimenti e indagini della magistratura evidenziano ogni giorno collegamenti tra finanziamenti illeciti e cariche nella pubblica amministrazione e nelle aziende a capitale pubblico, l'interrogante chiede di sapere:

se risulti noto che il professor Gianfranco Merli, segretario generale dell'Autorità dell'Adriatico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricato di gestire decine e decine di miliardi di finanziamenti per ricerche e interventi sull'Adriatico, è stato per anni presidente della società Termomeccanica (gruppo EFIM);

se risulti noto inoltre che l'ex amministratore delegato di detta società, dottor Paolo Ciaccia, è stato arrestato con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle tangenti;

se siano a conoscenza che vi siano procedimenti giudiziari pendenti in merito al fatto che, come risulta all'interrogante, lo stesso Merli nel corso del suo mandato sia stato parte attiva nell'attività di finanziamenti illeciti della Termomeccanica e quale presidente abbia richiesto e autorizzato erogazioni illegali e tangenti verso diversi soggetti e che abbia compiuto i medesimi atti, perseguibili secondo la legge, quale presidente della società Finidreg (gruppo IRI) e, attualmente, quale presidente della società TIM (gruppo IMI);

per quale motivo il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali abbia fornito informazioni non veritiere, in data 22 gennaio 1993, all'interrogazione 4-07734 presentata alla Camera dei deputati dagli onorevoli Brambilla ed altri il 16 novembre 1992, avente per oggetto un'impiegata dello stesso Merli che, pur risultando presente agli atti, prestava in realtà servizio presso un ente privato di cui Merli è vicepresidente anziché presso l'Autorità dell'Adriatico, sostenendo il Ministro che «non risulta che l'impiegata in oggetto frequenti la sede del centro», quando fino alla data dell'interrogazione, secondo una decina di testimonianze analitiche in possesso degli interroganti, la suddetta impiegata prestava servizio presso l'ente citato dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì;

se si ritenga compatibile l'incarico del professor Merli con le cariche cumulate presso varie società e con i requisiti di trasparenza e chiarezza necessari per l'amministrazione dei fondi pubblici gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dell'Autorità dell'Adriatico;

se non si ritenga che si debba procedere ai sensi di legge circa gli illeciti compiuti in passato dal professor Merli con le società sopra citate, anche sulla base di ulteriori riscontri facilmente ottenibili dall'analisi dei bilanci societari o dalle contabilità.

(4-03078)

(27 aprile 1993)

**RISPOSTA.** - In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio, si fa presente quanto segue.

Il professor Gianfranco Merli, in qualità di segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico, ha il compito di gestire la somma di lire 350 milioni, di cui al capitolo 1163 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessaria per le spese di funzionamento e amministrazione (compensi ordinari e straordinari al personale, gettoni di presenza, rimborsi di viaggi, missioni, acquisto di cancelleria, eccetera), mentre la somma di lire 45 miliardi, stanziata per gli interventi a tutela del mare Adriatico, per il corrente esercizio finanziario, è gestita dalla suddetta Autorità, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57.

Il professor Gianfranco Merli è stato presidente della Termomeccanica spa di La Spezia dal 4 settembre 1985 al 26 luglio 1987, cioè un anno, dieci mesi e ventidue giorni, con esclusivi poteri di rappresentanza e indirizzo generale ed ha lasciato l'incarico anche per dissenso con i presidenti della Breda finanziaria e dell'EFIM.

Sia durante la presidenza della Termomeccanica spa che durante quella delle società Finidreg e Tim non risulta che il professor Gianfranco Merli sia stato parte attiva di alcun finanziamento illecito, nè abbia richiesto o autorizzato erogazioni illegali.

L'ingegner Paolo Caccia è stato amministratore delegato della suddetta Termomeccanica spa dal 20 febbraio 1989 al 27 marzo 1990 e cioè dopo un anno e sette mesi da che il professor Merli aveva lasciato l'incarico di presidente della stessa società; quindi fra i due non vi è stato nè vi poteva essere alcun rapporto.

In ordine all'interrogazione parlamentare 4-07734 presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Brambilla relativa al rapporto di impiego e alla posizione amministrativa della signora Zannini, si precisa come la risposta a detta interrogazione, in data 22 gennaio 1993, appaia esauriente; in quanto è stato precisato che la «collaborazione, a titolo volontario, con il dottor Vito Scalia, presidente del Cesvam» è stata svolta «esclusivamente al di fuori dall'orario di servizio». È da aggiungere al riguardo, che la stessa signora Zannini, su specifica richiesta del Ministro senza portafoglio per gli affari sociali, attualmente presta servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali.

L'incarico di segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico, attribuito al professor Gianfranco Merli con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 aprile 1990, è cumulabile con qualsiasi altro incarico o impegno, in quanto non comporti vincoli di dipendenza o di orario e sia compatibile con l'incarico stesso.

Si ripete che la gestione dei fondi pubblici, messi a disposizione dell'Autorità per l'Adriatico, è di competenza della stessa Autorità che li ripartisce, a sua discrezione e tenuto conto delle disposizioni vigenti, tra i Ministri dell'ambiente, della marina mercantile, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè tra le regioni del litorale



Adriatico ai quali spettano gli impegni di spesa, le assegnazioni, le erogazioni e quant'altro necessario dal punto di vista amministrativo-contabile.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*  
PALADIN

(6 agosto 1993)

ZILLI, GIBERTONI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* -  
Premesso:

che in seguito all'applicazione della politica agricola comunitaria sono state istituite «quote» sui seminativi;

che nell'ambito di tali procedure rientra anche il controllo sul rispetto delle rotazioni dei seminativi;

che l'AIMA ha la competenza di appaltare tali controlli;

considerato che esiste un rapporto storico-professionale fra i coltivatori agricoli e i colleghi dei periti agrari,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire affinché la raccolta delle domande per poter usufruire dell'importo compensatorio comunitario possa essere assegnata anche alle organizzazioni professionali;

se non ritenga di attivarsi affinché venga riconosciuto il ruolo professionale dei periti agrari in un campo specifico, attribuendo anche a loro la competenza sul controllo del rispetto delle rotazioni dei seminativi, al fine di conseguire due obiettivi principali:

l'assolvimento del servizio con competenza e serietà professionale, garantite dal rispetto delle norme previste dalla legge n. 434 del 1968, così come modificata dalla legge n. 54 del 1991;

la valorizzazione di una categoria di professionisti fortemente radicata nella realtà agricolo-rurale del nostro paese.

(4-02751)

(16 marzo 1993)

RISPOSTA. - La circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 1993) stabilisce, tra l'altro, che i produttori possono delegare «terzi», siano essi persone fisiche o giuridiche, alla presentazione e/o compilazione delle domande di compensazione, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità, nei confronti dell'amministrazione, dei produttori stessi.

Pertanto, su richiesta del produttore, qualsiasi soggetto, ivi compresi i periti agrari, può svolgere la funzione rivendicata dai colleghi di categoria in causa e di cui si fanno portavoce gli onorevoli interroganti, senza bisogno di alcuna specifica assegnazione da parte dell'AIMA.

Per quanto concerne poi la seconda richiesta contenuta nell'interrogazione, premesso che il controllo del regime di rotazione delle terre messe a riposo nell'ambito della disciplina concernente la riforma della politica agricola comune relativa ai seminativi non si pone nella prima

campagna di attuazione (1993-94), ma solo a partire da quella successiva, si precisa che i controlli tecnici sul territorio sono stati affidati dall'AIMA, con una convenzione pluriennale, ad un consorzio di imprese.

Tale consorzio si avvale comunque delle professionalità reperite sul mercato del lavoro e pertanto in tale contesto potranno eventualmente trovare collocazione anche le proposte di collaborazione dei colleghi dei periti agrari.

*Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

DIANA

(12 agosto 1993)

---



